

ENRICO MELILLO

ORDINAMENTI POSTALI
E TELEGRAFICI DEGLI
ANTICHI STATI ITALIANI
E DEL REGNO D'ITALIA

Tomo VI

a cura di
Bruno Crevato-Selvaggi

QUADERNI DI STORIA POSTALE

N. 24 - MARZO 2000

Giunti ormai al giro di boa dell'edizione del Melillo, può essere utile una ricapitolazione. La pubblicazione, a cura del nostro Istituto, del manoscritto inedito di Enrico Melillo, che giaceva in copia dattiloscritta alla Biblioteca del ministero delle comunicazioni, iniziò con il Quaderno n. 4 del 1984, proseguendo (avendo come curatori Clemente Fedele ed Enrico Angellieri) sino all'attuale VI tomo (ove subentro come curatore) che tratta del servizio delle corrispondenze. Al completamento dell'opera mancano ora solo i capitoli dedicati ai servizi a denaro e dei pacchi; ai telegrafi; alle comunicazioni militari, mentre la conclusione sarà un elenco di leggi e decreti con gli indici finali.

Già chi mi ha preceduto ha scritto belle pagine sulla figura, sull'opera e sulla metodologia operativa dell'autore. Melillo manca forse della capacità di critica e dell'ampia visione prospettica dello storico di razza: egli fa parte di quella - comunque meritevole - schiera europea (ridotta) di redattori di cronache aziendali (la prima fase della storia postale, che infatti si sviluppò in questo modo in Germania sin dalla fine del secolo scorso) che iniziano ad apparire ai primi del secolo. L'interesse per la sua opera, e la sua forza, sta nella capacità di narrazione a tutto campo, e nell'aver preso in considerazione ogni aspetto dell'amministrazione postale del suo tempo. È uno scrupoloso cronista, attento anche alle minuzie operative, un vero figlio dell'amministrazione, che indulge anche ad aspetti particolari (ma non ha né strumenti né modelli a disposizione) e svolge un compito redazionale che oggi, visto in prospettiva, ci appare ancora più degno d'attenzione e d'apprezzamento.

Infatti la storia aziendale e d'impresa, in questi ultimi anni, sta rivivendo un fecondo periodo. Aziende ed imprese private stanno riscoprendo il gusto della propria storia, e si dedicano alla cura ed al recupero degli archivi interni o, in via mecenatesca, all'edizione di pubblicazioni dedicate alle proprie origini. Stanno incrementandosi gli insegnamenti di storia d'impresa; l'amministrazione archivistica italiana ha curato convegni e pubblicazioni dedicati agli archivi d'impresa; la stessa archeologia industriale, e cioè lo studio ed il recupero fisico (da un punto

di vista sia architettonico, sia funzionale) degli edifici che furono sede d'aziende, sta vivendo un momento di grande espansione in Europa.

Ma come si collocano le poste italiane in questo incoraggiante (per i nostri studi) quadro d'insieme? La nuova azienda postale d'oggi, che ha recepito lo spirito dei tempi nuovi che oggi alberga nel mondo politico, culturale e sociale europeo ed è una società per azioni (Poste Italiane SpA) tesa ai nuovi "prodotti" da immettere sul mercato, capaci di produrre profitto (con la conseguente dismissione o riduzione di servizi ritenuti in perdita o flessione) affronta con uno sguardo del tutto nuovo la propria storia. Gli stessi vertici - perlomeno in alcuni casi - non provengono più dall'interno dell'amministrazione; i quadri sono stati rimescolati tra competenze ed incarichi diversi, ed una delle conseguenze che immediatamente si sono fatte sentire è la perdita della memoria storica aziendale. Questa situazione - in controtendenza rispetto alle più emergenti realtà europee - porta a situazioni da un lato quasi umoristiche (la riproposta, presentata come innovativa, di pratiche già in uso da molto tempo, o la non conoscenza di modelli operativi di pochi anni fa) dall'altro molto pericolose e scoraggianti, soprattutto per il settore di nostro interesse. La perdita della propria memoria storica (e, ancor più grave, della coscienza di questa) sta infatti producendo danni irreparabili.

Già l'Amministrazione P.T. si distingueva per l'uso invalso nelle sue sedi periferiche di non effettuare - salvo poche e lodevoli eccezioni - i versamenti periodici, obbligatori per legge, agli archivi di Stato competenti per territorio. Non per ignavia o negligenza, ma per positiva volontà di non svolgere il lavoro (forse ritenuto troppo oneroso ed improduttivo). Ma oggi la situazione è, se possibile, peggiorata. La decisione (assolutamente legittima, naturalmente) di dismettere alcuni importanti edifici di proprietà postale, siti nei centri cittadini ormai soffocati da un traffico sempre più insostenibile, sta portando (e questo è un solo esempio fra tanti) alla gettata al macero dei faldoni d'archivio giacenti da decenni. E se non vi sarebbe troppo da lamentarsi per la scomparsa d'enormi quantità di modulistica (che comunque avrebbe un riscontro filatelico) la perdita della documentazione risalente anche alla prima metà del secolo, se non agli anni precedenti ancora, va segnalata in tutta la sua drammaticità. Tra qualche tempo sarà impossibile scrivere una storia scientificamente documentata delle vicende 'provinciali' delle poste italiane; perlomeno sarà impossibile con gli strumenti propri della storia contemporanea, e cioè la documentazione d'ufficio in primo luogo. Sarà giocoforza ricorrere a criteri 'archeologici' e cioè l'analisi di pochi e disorganici reperti (che i filatelisti hanno provvidenzialmente salvato) interpretati dall'intuizione del ricercatore, che saprà incrociarli con le poche fonti disponibili. A livello centrale la situazione non è molto più rosea, e queste poche righe vogliono anche essere un appello ai vertici aziendali per la cura e la salvaguardia del patrimonio documentario ancora posseduto.

In questo quadro un'opera come quella di Melillo (proprio perché storia aziendale) è insostituibile, anche perché, annotato il carattere di cronaca e non d'analisi del suo scritto, nonché la correttezza dell'impostazione, delle norme, delle modalità e dei dati riportati, può essere usata come strumento di lavoro continuo, fonte secondaria criticamente ineccepibile.

Il Nostro, cui guardiamo francamente con simpatia, attende ora il suo erede, che riprenda la penna (o meglio, oggi, la tastiera del computer) da dove egli la posò e tracci, dall'interno dell'azienda, la storia - la cronaca, meglio - delle vicende dell'amministrazione postale italiana (nei suoi diversi nomi e forme giuridiche) e dei suoi servizi dalla prima guerra mondiale ai giorni nostri.

Non sappiamo se oggi all'interno di Poste Italiane esista chi sia in grado - ed abbia il desiderio - di assumersi un sì non lieve incarico. Ma se ci fosse, il nostro Istituto è pronto a collaborare con lui con la massima disponibilità, e a dare alle stampe il frutto della sua fatica.

* * *

Per entrare ora nello specifico dell'argomento trattato da questo tomo dell'opera melilliana, l'argomento è forse quello più centrale, perlomeno per l'utente ed anche per il filatelista, e cioè i vari generi di oggetti di corrispondenza (lettere, cartoline postali, manoscritti, giornali, stampe) e di modalità di trasmissione o servizi accessori (raccomandata, assicurata, espresso, contrassegno, esenzioni e riduzioni) che il pubblico aveva a disposizione intorno agli anni Dieci. Alcuni servizi erano stati riordinati (le esenzioni e le riduzioni) o introdotti (l'espresso) da non molto tempo ed ormai l'offerta al pubblico dei 'prodotti' (terminologia attuale, non certo d'epoca) si era quasi completata. Solo per puri motivi cronologici Melillo non può accennare all'espresso urgente (che durò lo spazio di un mattino) né al nuovo servizio di posta pneumatica (che, proposto in via sperimentale a Roma e Torino per l'esposizione del cinquantenario nel 1911, iniziò solo nel 1913 a Roma, Milano e Napoli) cui però aveva accennato (vedi tomo V, pp. 63-68) presentando il servizio negli Stati Uniti, in Francia, in Austria, in Germania; né, naturalmente, alla posta aerea (anche se nel tomo V accenna alla "posta aerostatica").

Ogni servizio è illustrato con la parafrasi dei testi normativi che lo regolavano (seguendo la gerarchia delle fonti) ma la narrazione è vivacizzata dalla cronaca e da ampi estratti dei dibattiti (soprattutto parlamentari) che precedevano l'introduzione di un nuovo servizio, o la sua variazione. Degno di nota, da questo punto di vista, l'attenzione che le autorità preposte (competenti o meno che fossero in materia) davano sempre all'esempio che proveniva dall'estero, e specificatamente dalle nazioni ritenute all'avanguardia (Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia, Germania; postalmente parlando anche il Belgio fu spesso preso ad

esempio). Modo di fare non peregrino, in uso da sempre.

Quasi assenti, invece, considerazioni personali dell'autore: egli si assume il compito di redattore ma non intende sottoporre ad un vaglio critico la norma e la sua concreta applicazione. Prescindendo dalle costanti prese di posizioni giornalistiche, pronte a denunciare più o meno gravi disservizi, azioni e vagli di questo genere, svolti da studiosi dell'amministrazione pubblica o del costume, inizieranno solo nel primo dopoguerra.

Ma il capitolo è introdotto da un'analisi più aperta e di stile romantico sul segreto epistolare, o meglio sulle sue violazioni nel corso dei secoli, descritte con il gusto dell'aneddoto a sensazione, per magnificare l'assoluto rigore dell'osservanza invece del segreto dei tempi nuovi: e se ciò rispecchia il vero, è anche indice di ciò che era, per ammaestramento interno aziendale, il primo sentimento di chi lavorava nell'amministrazione. Un insegnamento a carattere etico prima che operativo, che ci fa luce sul ruolo centrale nella società delle poste del tempo, e sullo schietto rigore morale che veniva inculcato ai dipendenti.

D'altra parte siamo nel momento di massimo fulgore dell'amministrazione: l'offerta postale al pubblico del tempo, descritta in queste pagine, decadrà per qualità e solerzia dopo la prima guerra (troppo profondi i rivolgimenti sociali e di costume lasciati dal conflitto per non trovarne traccia anche nel nostro settore) in modo da rendere irripetibile la centralità sociale delle poste nell'Italia d'anteguerra. Enrico Melillo riesce a darcene un quadro, con appassionata partecipazione. Può essere raccolto dallo storico della società o dell'impresa, come dal filatelista.

L'edizione rispetta il testo originale. Ho solamente aggiornato la punteggiatura, e limato alcuni costrutti che al gusto attuale appaiono oramai troppo pesanti o datati: anche nel suo dire, Melillo si mostrava figlio di un'amministrazione pubblica che aveva nella struttura burocratica un solido puntello. Ho inserito pochissimi commenti o puntualizzazioni, con note indicizzate non da numeri ma da un asterisco.

BRUNO CREVATO-SELVAGGI

Servizio di corrispondenza

Le costituzioni moderne sanciscono l'inviolabilità della persona e della sua casa e, come conseguenza della libertà individuale, anche l'inviolabilità di qualsiasi manifestazione del pensiero affidata ad una lettera chiusa od a un telegramma. Questo solenne principio, al quale la coscienza dei popoli civili rende larghissimo omaggio, non può patire eccezione, tranne nel caso d'individui che trovasi fuori legge e che per colpa propria abbiano dato origine all'esercizio del diritto sociale.

Non così avvenne in altri tempi.

Interessanti particolari ci offre specialmente la storia di Francia, dove il segreto epistolare, questo ormai prezioso diritto dei cittadini, ebbe insidie ufficiali permanenti con la celebre istituzione del gabinetto nero.

Luigi XIV fu un gran re; ma questo principe così equilibrato e irremovibile e tanto sublime, tremava nel bel mezzo dell'artificio che davagli le apparenze di somigliare a Dio e diffidava di tutti. Non ci fu mai sovrano al mondo che fu custodito con altrettanto sospetto. Le lettere dei sudditi venivano continuamente aperte; e se ne dava ragguaglio al re, che sa mai celassero una congiura. Questa forma di spionaggio dié luogo ad accuse, a condanne, a persecuzioni ad esilii. Il Gabinetto nero sotto il suo regno fu un'arma terribile contro amici e nemici, contro piccoli e grandi, senza alcuna distinzione di nascita e grado. Creato da Luigi XI di pari passo con la costituzione di un'amministrazione postale ¹, fu da Luigi XIV mantenuto ed organizzato come una istituzione indispensabile per regnare ². Per lui i misteri degli affetti umani, le care confidenze di amici, le dolcezze amorose di cuori palpitanti di desideri e di felicità, i segreti più santi e gelosi, gl'intrighi, gli scandali, la libertà individuale, il sacro scambio d'idee... erano subordinati alla ragione di Stato, perché riteneva essere la violazione delle lettere (che egli non considerò mai come il prodotto del cuore e il tesoro della confidenza) necessaria per l'ordine sociale, per prevenire sorprese, per reprimere, per vendicarsi.

Contro sì turpe azione, che attentava continuamente alle più segrete comunicazioni dell'anima, sorsero voci di legislatori e di uomini eletti; i

¹ Luigi XI ordinò che i corrieri reali non dovessero portare alcuna lettera senza prima averla letta e constatato che non contenesse nulla in pregiudizio al suo governo (Maxmine Du Camp, *Revue des Deux Mondes*, 1° gennaio 1867) [È da ricordare che queste affermazioni sono tratte dal preteso decreto di Luxies, un apocrifo del XVII secolo che doveva attestare il primato postale della Francia. Vedi Eugène VAILLÉ, *Histoire générale des postes françaises*, II, 1949, pp. 6-11, NdC].

² Sotto Luigi XIV il Gabinetto nero era costituito da quattro impiegati che possedevano "l'art de rammollissement des cachets." Vedi descrizione di un simile ufficio nel romanzo storico di I. Fiorentino, *L'assedio di Parigi*, cap. VII, pagg. 75 e seguenti.

parlamenti stigmatizzarono lo spietato abuso col marchio rovente dell'indignazione pubblica e del più fiero disprezzo. S'invocarono spesso la giustizia, la lealtà, il rispetto allo slancio del pensiero umano; si evocarono le antiche ardenti parole con le quali Cicerone nelle Filippiche fulminò Antonio per aver intercettato le lettere e chiunque abusa del segreto di uno scritto non suo, e il raro, anzi unico, esempio di Pompeo, il quale brucia tutti gli scritti che avrebbero potuto ricordare le sofferenze e i mali della grande patria.

Rivisse di Martin Lutero la veemente epistola di biasimo pubblicata nel 1528, contro questo sistema che al tempo della Lega di Schmalkalden era adottato anche dai gesuiti di Spagna. Allora si facevano persino arrestare ed uccidere i messaggeri per svaligiarli della corrispondenza.

Ma il Gabinetto nero, che il conte di Mirabeau nella seduta del 25 luglio 1789 disse «strumento di tirannia vessatoria» e la vergognosa inquisizione delle lettere stigmatizzò con parole roventi come «violazione della probità nazionale» funzionava sempre, e il discredito delle istituzioni del gran Regno si alimentava in un sordo malcontento nell'interno e nei paesi soggetti e limitrofi, in un desiderio vivissimo di scuotere il giogo che opprimeva i popoli diffidenti. Bisognava regnare ad ogni costo; per esser grande bisognava sapere tutto e di tutti; il popolo doveva servire ed ubbidire; «lo Stato sono io» diceva, «il resto è nulla».

E Richelieu gli fu degno compagno in quella nefanda e tenebrosa revisione e indigive la grave macchia che annebbiò sinistramente il fulgore del suo ingegno e della sua straordinaria attività politica.

Nel popolo era ormai inveterata l'opinione del grave sopruso, che si subiva in silenzio e si temeva, perché le proteste e le ribellioni erano severamente punite. Scrittori e poeti, nei romanzi e nei canti, parlano della diffidenza, delle paure, dei mezzi per scansare il Gabinetto nero. Dumas, nei Tre moschettieri, così fa dire ad Athos: «vorrei solamente far osservare ad Aramis che due ore dopo che fosse partito il messaggero, tutti gli agenti conoscerebbero la vostra lettera, e che sareste arrestato voi e la vostra svelta persona»; e Victor Hugo nei Miserabili: «nessuno ignora quanto sia difficile che giungano al loro destino le lettere mandate ad un esiliato con il mezzo della posta, perché le polizie si fanno sempre un religioso dovere d'intercettarle.»

E il turpe mercato durò anche con Luigi XV, pel quale l'apertura delle lettere era un particolare passatempo. Per distrarsi si faceva leggere dalla sua favorita quanto di curioso si trovava nella Posta. Beninteso che, sotto il pretesto di occuparsi egli stesso della sua polizia segreta, si divertiva moltissimo con tutti gli intrighi che gli passavano così sotto gli occhi: ma chiunque, da vicino e da lontano, avesse parteggiato per le diverse fazioni, era quasi sempre perduto. È noto che Luigi XV, come tutti i deboli, non aveva che una sola forza: quella di essere inesorabile.

I successori di Luigi XV furono meno sfacciati. È noto che gli elettori degli Stati Generali del 1789 domandarono quasi unanimemente il

rispetto del segreto epistolare; che l'Assemblea proclamò, già nel luglio dello stesso anno, il principio dell'inviolabilità del segreto epistolare e ne diede per prima l'esempio decidendo, dopo una lunga e memorabile discussione, di non aprire alcune lettere dirette al conte Artois, fratello di Luigi XVI, che erano state intercettate per ordine delle autorità municipali di Parigi. Ma è pur noto che non fu votata a questo proposito alcuna legge; né cessò il deplorato sconcio.

Un anno dopo la questione tornò davanti all'Assemblea, la quale, con decreto del 10-14 agosto 1790, dichiarò inviolabile il segreto epistolare e negò così ai privati come alle autorità il diritto di aprire le lettere.

Lo stesso principio fu di nuovo affermato nel decreto del 26-29 dello stesso mese che regolava il giuramento degli impiegati postali. Senonché questi decreti non ebbero grandi effetti, e quando, nel giugno del 1791, la famiglia reale fuggì dalla capitale e l'Assemblea nazionale esortò i cittadini di Parigi a mantenere l'ordine e a difendere la patria, la caccia alle lettere ricominciò su larga scala, e il decreto del 10-20 luglio di quell'anno, pur riaffermando l'inviolabilità del segreto epistolare, formulava una clausola in cui era detto che, in certi casi eccezionali, quella poteva anche non venire osservata.

Nel codice penale emanato il 25 settembre 1791 si trovavano poi indicate le pene alle quali dovevano sottostare coloro che in circostanze normali si rendevano colpevoli di violazione. Nell'anno seguente, gli uomini che organizzarono le stragi del 1° settembre 1792 passarono sopra a tutte le disposizioni di legge, e gli agenti incaricati di operare le perquisizioni nelle case dei cittadini ricevettero l'ordine formale di cercare soprattutto delle lettere. Allorché incominciò a funzionare il tribunale della rivoluzione, il miglior mezzo per far tagliare la testa a un nemico politico consisteva nel presentare delle lettere che lo compromettevano, qualunque fosse il modo in cui l'accusatore se le fosse procacciate.

Quando poi era già cominciata la grande lotta decisiva fra i Girondini e i Giacobini, la Convenzione Nazionale, con decreto 9-11 maggio 1793, dichiarò formalmente che la corrispondenza delle persone che figuravano sulla lista degli emigranti era fuori della legge e che le loro lettere dovevano venir aperte d'ufficio, sequestrando i valori che si trovassero.

La coscienza di Robespierre sembrò indignarsi della poliziesca istituzione, ma pure volle che gli scrupoli non fossero esagerati fino al punto di far perdere le armi necessarie contro i cospiratori.

Ma anche dopo la caduta di Robespierre e l'istituzione del Direttorio le autorità non credettero opportuno, per la sicurezza dello Stato, di stabilire il principio dell'inviolabilità incondizionata del segreto epistolare e nel *Code des délites et des peines* del 3 brumaio IV fu espressamente dichiarato che il governo si riservava «il diritto di vegliare sulle lettere provenienti dall'estero e all'estero indirizzate».

Inoltre l'11 floreale IV un rescritto di Carnot ordinava ai commissari del potere esecutivo, residenti nei vari comuni, di aprire le lettere prove-

nienti dalla Spagna e dall'Italia o destinate a quei paesi e di trattenere quelle indirizzate a sacerdoti deportati o ad emigrati o che interessassero la sicurezza dello Stato. Le lettere trattenute dovevano essere trasmesse immediatamente al capo della polizia.

In base a queste disposizioni si sviluppò un regolare servizio di spionaggio, il quale si andò estendendo tanto, che un membro del Consiglio dei Cinquecento si credette in dovere di denunciare pubblicamente tale abuso. Nella seduta del 6 messidoro e dell'8 fruttidoro V si fece sull'argomento una larga discussione; ma le cose rimasero come prima e le autorità continuarono a trattenere ed a aprire le lettere delle persone sospette.

Se il Direttorio si credette in diritto di passar sopra al principio dell'inviolabilità che era stato solennemente proclamato nel 1789, si può ben credere che il governo del Consolato e dell'Impero fu ancor meno delicato. Né Napoleone, né il Fouché si fecero scrupolo di aprir delle lettere per penetrare nei segreti altrui, e in ciò furono validamente coadiuvati dal famigerato Lavalette, Direttore Generale delle Poste. Lo scandaloso abuso fu allora più tragico e serviva a scoprire e a punire i cospiratori e i traditori. E l'orrendo sistema giunse al colmo dopo le sconfitte di Russia, giacché l'Imperatore, per tenerle nascoste ai francesi più che fosse possibile, ordinò d'intercettare le lettere provenienti dall'estero o colà dirette. Al Gabinetto nero che a questo scopo esisteva a Parigi si aggiunsero i gabinetti segreti di Ostenda, di Bruxelles, di Amburgo, di Berlino, di Milano e di Firenze. Bastava un cenno delle autorità superiori e si intercettavano e si aprivano le lettere delle quali l'Imperatore o i suoi Ministri volevano conoscere il contenuto.

Così Napoleone I poté dichiarare di aver tenuto d'occhio con questo mezzo e ministri e ciambellani e quante persone potevano dargli ombra; ma il suo abile ministro di polizia Fouché aggiunse d'essersi convinto della inutilità di tal mezzo d'investigazione. Chi volete, egli scriveva, che affidi alla Posta, specialmente quando si conosce che il governo è senza scrupoli, il segreto di una congiura? La violazione del segreto epistolare non ha impedito i grandi delitti, né ha menato allo scoprimento degli autori di essi; si commette un sopruso sterile di risultato.

Sotto i Borboni della Restaurazione il Gabinetto nero viveva ancora e costava annualmente allo Stato 600.000 lire; pare non scomparisse nemmeno con gli Orléans, e senza dubbio nel 1847 alcune persone erano pensionate a titolo di servizi prestati aprendo e leggendo lettere affidate alla Posta.

Il Gabinetto nero varcò i confini della Francia e serpeggiò per la nostra cara patria; specialmente a Roma, per opera degli stessi francesi; a Napoli, alimentata dai Borboni, soprattutto sotto Ferdinando IV, quando questi, dopo la vittoria di Marengo, affidò le Poste al ministro di Polizia.

A Napoli, ai tempi del Ministro Domenico Caracciolo, noi riscontriamo un incidente avvenuto tra il Barone Tallegrand (ambasciatore francese) e il Barone di Thugut (inviato austriaco) e che ebbe per seguito un

repressione al luogotenente postale «di aver date le lettere senza l'oracolo del Re»³. Ciò dimostra che il Gabinetto nero era in funzione contemporaneamente che in Francia, a giudicare anche da una lettera del marchese Gallo al Caracciolo⁴, nella quale si legge: «meglio calmare col silenzio simili affari spiacevoli, piuttosto che metterne a parte tutta l'Europa, poiché se se ne parlasse, bisognerebbe portar il disgusto molto avanti; e s'ispirerebbero dei sospetti sulla Posta di Napoli, che oramai dobbiamo accreditare a tutto potere».

E da altre lettere scambiate fra Caracciolo e Gallo⁵ rileviamo che in Ragusa l'agente francese Maciroux s'era «ritenute ... cinque giorni tutte le lettere» dopo averle «aperte, e vedute, ed imbrogliate a suo comodo»; che in Costantinopoli il Ministro Choiseul, «escluso dalla speranza di far partire il corriere per Semlino, avea ritenute le lettere e speditele per gente sua a monsieur de Tailleraut»; che lo stesso Gallo non taceva il sospetto che «un pacchetto privato» che la repubblica di Ragusa voleva spedire a Vienna, celasse «qualche corrispondenza particolare di questa corte con l'ambasciador di Francia, e con altri»; ma ciò, aggiungeva, «è molto regolare e non fa nessun torto alla Posta di Napoli»; e che «la corrispondenza fra la Nostra e questa Corte non si rapporta che alla Posta Pubblica di Vienna e alla Posta Pubblica delle diverse parti d'Europa».

L'Helfert poi nota che l'ufficio napoletano di Roma, dove l'antecessore del Caracciolo, per i suoi fini contro l'Acton, aveva fatto aprire le corrispondenze del Re, della regina e dei ministri austriaci, funzionava male⁶.

A Parma il Gabinetto nero fu alimentato dai tedeschi: Pietro Giordano, in una sua lettera da Piacenza a Giuseppe Bianchetti a Treviso, lettera che, a dir del Chirini, fu scritta il 20 marzo 1824, così parla della violazione del segreto postale. Egli era molto in sospetto presso il governo di Parma, che gli apriva o fermava le lettere. «Voglio risponder subito alla sua del 12, che mi porta tanti argomenti della debolezza e della perversità umana, non solo in ciò che V.S. scrive, ma pur nel materiale stesso della lettera, dappoiché ella uscì dalle sue mani. Prego V.S. di fare attenzione alle lettere che riceve da me, se le vengono sane o guaste, perché quelle che ricevo io da qualunque parte, se passan per mani tedesche (e quasi tutta Italia è sottoposta a questa vessazione), mi vengono aperte, e, quel ch'è ridicolo, più con furore d'amante geloso, che con cautela di spia. Di quelle poi che io scrivo, sono innamorati a segno che spesso le copiano (e lo so di certissimo). Veda mò V.S.; avrebbe mai creduto tanta ghiottoneria di stile italiano in tedeschi lurchi? Ma della violazione di questa ultima sua, l'esecutore di sì vile ribalderia ha voluto vantarsi con mirabile impudenza, sovrappo-
nendo un suo bel sigillo di cera al sigillo di V.S. in

³ Lettera di Caracciolo al marchese Gallo, 8 aprile 1788.

⁴ 24 aprile 1788.

⁵ Zeugenvrhör uber M. Karolina, n° 297.

⁶ 24 aprile e 3 maggio 1788.

ostia, che era stato tagliato intorno con forbice. Voglio qui mandarlo a V.S., affinché ella vede se mai potesse riconoscerlo, e intender se mai la nobile operazione siasi fatta costì in Treviso, e da chi. Questa scellerata inquisizione mi fa più ritenuto nel domandare agli amici certe confidenze personali e certi pettegolezzi; dei quali non mi piace dare spasso alla faccia della canaglia umana...».

Atto Vannucci parla dell'iniquo giudice Zerbini che sequestrò l'ultima lettera di Ciro Menotti diretta alla moglie e la consegnò alla polizia, tra le cui carte rimase poi per tanti anni; e il Barbacini ricorda un compianto direttore delle Poste parmensi che si rifiutò di soddisfare le turpi esigenze di Carlo III di Borbone. Questi, diffidando delle mene politiche delle propria moglie, voleva a lui fossero rimesse le lettere alla medesima dirette. Quel funzionario fu cacciato per tre giorni in carcere, sottoposto quivi all'ignominioso sevizio delle vergate e costretto poscia a dimettersi dall'impiego.

Il Gabinetto nero s'installò poi in Austria e, sorvolando sui flutti della Manica, invase per poco anche la libera Inghilterra, dove fu chiamata Camera stellata. L'inquisizione delle lettere in Austria risale al XVI secolo. Massimiliano I l'adottò per conoscere i maneggi dei fiamminghi e dei milanesi, e le macchinazioni dei principi tedeschi. Carlo V in tal modo conobbe tutte le mene dei protestanti e Filippo I, Langravio d'Assia, ebbe a pentirsi amaramente di aver in una lettera chiusa parlato male dell'imperatore.

La diplomazia veniva a conoscere tutti i segreti per mezzo dello spionaggio postale. Una delle cause per cui Gustavo Adolfo dichiarò la guerra all'imperatore di Germania fu appunto la violazione di una lettera.

Nel Gabinetto nero della Casa d'Asburgo l'iniquità dell'apertura delle lettere era diventata quasi un ramo amministrativo col suo capo d'ufficio. C'erano un protocollo ed un archivio. Una delle vittime di questo sistema fu il Marchese Gino Capponi, la cui corrispondenza veniva inesorabilmente intercettata o aperta ⁷.

Questo genere di spionaggio negli stati tedeschi durò fino ai tempi di Guglielmo I; e lo stesso Bismarck, scrivendo a sua moglie in Francoforte, le raccomandava di non far nomi e apprezzamenti nelle lettere, perché non gli piaceva punto far conoscere i suoi intendimenti. Con la legge del 28 marzo 1859 s'impose la cessazione di questo pubblico scandalo ⁸.

⁷ V. Lettera n° 4661, 30 luglio 1827 del Commissario austriaco in Vicenza De Contarini, al conte Spaur, governatore delle provincie venete; Circ. n. 3232-P.R.-a. 1837 - diretta agl'I.R. Commissariati Sup. prov. di Polizia.

⁸ In un libro comparso recentemente, *Bismarck, la sua vita e le sue opere*, di Herman Jalunke, troviamo questo aneddoto. Nel 1859, Bismarck si trovava a Francoforte, rappresentante della Prussia al cosiddetto Bundestag. Il rappresentante dell'Annover, suo amico, gli disse, un giorno, che era inquieto, essendosi accorto che i suoi dispacci venivano aperti e letti da qualcuno degli altri rappresentanti. - Io non ho di queste paure - fece Bismarck, ridendo; e preso per il braccio l'amico, lo condusse in uno dei più miserabili quartieri della città. Giuntovi, infilò un paio di guanti, ed entrò in una di quelle bottegucce, dove si vende un po' di tutto.

Chi non ricorda lo strano abuso della corrispondenza di Mazzini?

Avvisato il Presidente del Buon Governo dell'arrivo di Giuditta sotto il falso nome di Paolina Gerard, si cominciò ad sorvegliarla con ogni cura ed anziché sfrattarla dalla Toscana, si pensò di tenerla in città per spiare ogni cosa e conoscere le mene del "nefando" cospiratore. Così le lettere dell'uno e della altra, prima di essere consegnate, prima di partire, passavano per il famoso Gabinetto nero, ed erano lette e trascritte nei brani più interessanti che si conservano nell'Archivio di Stato. Così si seppero tutti i particolari della spedizione in Savoia tanto miseramente abortita e che fu possibile sventare; e in tal modo fu dato oggi conoscere qualche cosa di questo amore di Mazzini che è stato forse il più ardente dell'anima sua.

Lo scandalo fu grande in Inghilterra e il pubblico sdegno colpì sir James Graham che aveva tollerato il tristissimo caso, e l'opinione pubblica se ne mostrò così indignata che fu necessaria una inchiesta parlamentare, d'onde si ricavarono notizie curiose intorno alle consuetudini vigenti nella Gran Bretagna sopra questa materia.

Ma è anche bene far notare che il celebre uomo di Stato lord Clarendon, nel 1844, ascriveva a titolo di lode per lord Falcland che durante il suo Ministero egli non volesse assumere la responsabilità di far aprire lettere sospettate di contenere corrispondenze pericolose. Un atto di tal genere era, a suo giudizio, una violazione della legge naturale, che veruna necessità ufficiale poteva giustificare.

Chi non rammenta il trattamento fatto alla corrispondenza diplomatica del principe di Metternich?

Quando questi era ambasciatore austriaco a Parigi, sotto Napoleone I, si accorse che la corrispondenza a lui diretta veniva aperta e suggellata nuovamente con timbro simile a quello che la chiudeva. Per meglio assicurarsene consigliò alla Corte austriaca di fare un intacco al suggello in uso; la prova riuscì, poiché le lettere erano violate e giungevano con il primo sigillo. Allora scrisse al Ministro dell'Interno un biglietto pieno d'ironia: «badate che il mio suggello ha un intacco; fatene uno anche al vostro se volete che continui a non accorgermi di nulla».

Durante la guerra fratricida fra Don Pedro e Don Miguel, nei primi anni dello scorso secolo, la Posta soffrì nel Portogallo ogni sorta di violazioni, sia nell'impedire il regolare transito della corrispondenza, come nell'attentare al segreto epistolare ⁹.

- Vendete sapone? - chiese al commesso.

Questi glielo diede, e Bismarck lo mise in una busta; poi si mise a scrivervi l'indirizzo; ma coi guanti non vi riusciva.

- Faresti il favore di scriverlo per me? - domandò al commesso.

Questi scrisse l'indirizzo di una persona fidata, che aveva l'incarico di trasmettere i dispacci al Governo Prussiano.

- Adesso li sfido - esclamò Bismarck al suo attonito amico - a scovare fuori le mie lettere, in una busta con l'indirizzo scritto con una calligrafia come questa e con un odore di sapone, di aringhe e di cacio.

⁹ *Relatorio postal do anno economico de 1877-78-79.*

Nel 1809 Roma cadde nel dominio della Francia e il Papa si rifugiò a Savona. La Posta, tolta ad impiegati romani, fu affidata a quelli francesi, sotto la cui amministrazione si commisero i più strani abusi nel violare spudoratamente il segreto epistolare.

I Duchi di Otranto, di Rovigo ed altri principetti, devoti servitori di Napoleone, erano autorizzati ad aprire e leggere la corrispondenza sospettata, specialmente quella diretta a papa Pio VII. Caduto Napoleone, Pio VII tornò a Roma e scacciò gl'impiegati francesi, anzi proibì a tutti i corrieri stranieri di percorrere il territorio della Chiesa. Nel *Bando generale delle Poste di Roma*, pubblicato dal cardinale Pacca nel 1816, e da noi riportato, con altri Bandi, nel Capitolo VII, si leggono alcune savie disposizioni sulla inviolabilità del segreto epistolare.

E potremmo ancora continuare a citar fatti e nomi, principi e stati, disposizioni di legge e proteste. La storia del nostro paese, la storia di tutti gli altri, da oltre due secoli, ha avuta anche la sua pagina nera nella più o meno aperta violazione del segreto epistolare; ricordarla in tutte le sue tenebrose particolarità sorpasserebbe la misura imposta dal nostro assunto e per nulla muterebbe l'odiosa istituzione. Quello che abbiamo detto crediamo sufficiente a darne un'idea più che approssimativa; meglio stimiamo riposar l'animo nelle provvide leggi che, fatta l'Italia, proclamarono e sanzionarono la libera manifestazione del pensiero, nelle forme più sane e corrette, più garantite e sicure.

Con la legge italiana del 5 maggio 1862 venne, fra tante utili disposizioni, consacrata l'inviolabilità del segreto epistolare, di questo principio altamente civile che è passato nella coscienza e nella legislazione di ogni paese condotto a libero regime. E non solo esso venne sanzionato nella legge; non soltanto si obbligò l'amministrazione ad una rigorosa vigilanza; la Commissione parlamentare, che riferì su quella provvida legge, volle anche, a maggior garanzia, aggiungere la responsabilità dell'amministrazione stessa chiamata a rispondere di un deposito ad essa affidato dalla pubblica fede ed a porre ogni opera nell'intento che ne fossero prevenuti, impediti e repressi gli abusi.

Sull'applicazione della legge sulla corrispondenza rifiutata, con indirizzi erronei o indecifrabili, ecc. ecc., sorsero varie questioni d'indole legale e delicatissime, principalmente sul modo di conoscere i mittenti e sul trattamento da darsi ad essa senza violare le disposizioni legislative. Di norma, in ogni direzione postale tre impiegati erano contemporaneamente occupati ad aprire le lettere di rifiuto sotto la vigilanza del direttore o di un ispettore. Conosciuti i mittenti, erano a questi rinviate; ma essendo, il più delle volte, non francate, gli stessi mittenti a loro volta le rifiutavano, con evidente imbarazzo del servizio. Per quelle contenenti carte ed oggetti di valore, e che avevano subito sei mesi di giacenza, si dava avviso ai mittenti.

La stessa Commissione parlamentare, posti a confronto gl'inconvenienti e i vantaggi del sistema, e nell'intento di conciliare le questioni di

principio con le difficoltà della pratica applicazione, accolse un nuovo sistema con il quale si restituivano, raccomandandole o assicurandole, le lettere al mittente se questi avesse fatto conoscere il suo nome, e lo rendesse noto con le opportune garanzie e cautele, aprendosi in tal caso le lettere in presenza sua o del legale suo rappresentante. Consigliò inoltre la pubblicità, col mezzo di tabelle esposte negli uffici postali, dell'elenco delle lettere mancanti di francatura obbligatoria, con indirizzi imperfetto o rifiutate dal destinatario o rimaste inesitate, e, trascorso un anno senza effetto, la loro distruzione. Così, secondo la Commissione, si evitava l'inconveniente di derogare con molte eccezioni alla regola onde volevasi consacrato il principio della inviolabilità delle lettere e non si esagerava l'ingerenza della pubblica amministrazione a tutela dell'interesse privato, mostrandosi a un tempo una particolare sollecitudine perché quell'interesse non rimanesse offeso indebitamente o per qualche inavvertenza o per leggerezza. In ogni modo, conchiudeva, alla legge e alla pubblica amministrazione non sarebbe dato, né concesso di supplire al difetto dei cittadini nell'esercizio di una immediata e diretta tutela.

Nelle discussioni parlamentari, alla presenza di un mittente o di un suo rappresentante, assai difficile ad ottenersi per migliaia di lettere, fu sostituita, a più solenne garanzia, quella di un ufficiale giudiziario designato dal presidente della Corte d'Appello, ed eliminata l'affissione, poco pratica e d'incerto risultato, delle tabelle con l'elenco delle lettere giacenti; i tre articoli relativi vennero sostituiti dagli artt. 9 e seguenti che si leggono nell'attuale Testo Unico e che, salvo lievi varianti, sono in vigore in tutte le amministrazioni europee ¹⁰.

A somiglianza della Germania e dell'Austria Ungheria, l'apertura

¹⁰ Art. 9. Il segreto delle lettere è inviolabile. Il Governo e i funzionari da lui dipendenti ne sono responsabili e vigilano rigorosamente perché non siano aperte da alcuno, né venga presa in alcun modo cognizione del loro contenuto (V. art. 13 del Regolamento). Art. 10. Potranno per altro, con le norme elencate nel Regolamento, essere aperte dal capo dell'amministrazione o da un impiegato superiore da lui delegato, in presenza di un ufficiale giudiziario designato dal presidente della Corte di Appello, che abbia giurisdizione nelle località ove si procederà all'apertura: a) le lettere senza indirizzo o con indirizzo inintelligibile; b) le lettere non francate, delle quali sia obbligatoria la francatura; c) le lettere dell'interno dello Stato, rifiutate dai destinatari. Art. 11. Le lettere indicate nel precedente capitolo saranno aperte unicamente per riconoscere le firme dei mittenti e rinviarle loro. Quando, per altro, rispetto a quelle di cui al par. a, si riconoscono i nomi dei destinatari, verranno spediti di preferenza a questi. Art. 12. Le lettere non chieste o dirette a persone sconosciute e quelle rimaste inesitate, dopo essere state due mesi in distribuzione, saranno comprese nei rifiuti, per essere aperte e distrutte con le formalità e cautele indicate nei precedenti articoli 10 e 11. Saranno da eccettuarsi le assicurate e le raccomandate, e quelle in cui fossero trovati oggetti di valore o carte d'importanza. Queste dovranno conservarsi registrate nell'ufficio dei Rifiuti, finché non sieno compiuti cinque anni dal giorno della loro impostazione, trascorso il quale termine verranno esse pure distrutte, ed il loro contenuto sarà devoluto al Tesoro dello Stato. (V. art. 28, 29, 46, 47 del Regolamento).

[Il Testo Unico citato è quello approvato con R.D. 24.12.1899, n. 501; gli articoli citati erano peraltro già presenti nel precedente T. U. del 1889. L'art. 11 ed il 1° comma dell'art. 12 vennero poi abrogati con il R.D. 16.11.1921, n. 1739. Il regolamento di applicazione del T.U. citato venne approvato con il R.D. 10.2.1901, n. 120; NdC].

della corrispondenza dianzi accennata fu per vari anni affidata alle singole Direzioni Provinciali, che curavano l'invio di quegli oggetti di cui riuscivano a rintracciare il mittente. Più tardi, allo scopo di evitare probabili pericoli nelle Direzioni e negli uffici di origine, e di circondare di più efficaci garanzie il segreto epistolare, l'apertura della corrispondenza è stata concentrata presso l'amministrazione centrale (Ufficio centrale dei Rifiuti).

Non ci dilunghiamo qui a dimostrare che l'apertura di una lettera, comunque eseguita, costituisce sempre un'offesa al principio dell'inviolabilità del segreto; né vogliamo accennare ai danni e ai pericoli che potrebbero venire da tale infrazione, o agli scarsi effetti che seguono dalla bontà o dalla convenienza di tale metodo; se convenga, dopo una più lunga giacenza, distruggere la corrispondenza di cui non si è riusciti a riconoscere i mittenti, o rinviarla all'ufficio d'origine dove la ricerca di questi potrebbe riuscire meno difficile e più pronta, o aprir soltanto quella raccomandata o assicurata, la quale per sua natura, pel suo contenuto e per la sua importanza ha maggiore diritto alla tutela dell'Amministrazione, la quale assume per essa una più grande responsabilità che non per le altre e concede a buon diritto uno speciale trattamento.

Né staremo qui a sofisticare sulla espressione generica di *lettere*, data, più per tradizione storica che per altro dal legislatore a tutta la corrispondenza nei riguardi della inviolabilità; né diremo della gravità del delitto, della pena per l'indebito possesso o per l'apertura abusiva di una corrispondenza epistolare o telegrafica; del diritto di proprietà cui dà luogo la corrispondenza; dei casi di sequestro giudiziario, di opposizioni, di pignoramenti, ecc.

Tutto questo è argomento di studi speciali. Ricorderemo invece che le lettere spedite all'ufficio centrale dei Rifiuti raggiungono annualmente una cifra enorme, oltre 800.000 ¹¹, delle quali appena un ventesimo può, dopo la loro apertura essere rispedito ai mittenti. Non così per gli oggetti raccomandati, circa 12.000 all'anno, i quali, per ³/₄, sono consegnati ai destinatari o rinviati agli uffici di origine per la loro restituzione ai mittenti.

Né è indifferente la somma di valori rinvenute nelle corrispondenze aperte; nel 1862 fra le lettere di rifiuto se ne rinvennero 287 contenenti titoli di valori per la somma di L. 10.482,93, di cui 118 per la somma di L. 6.342,88 poterono essere restituiti ai mittenti. Il 30 giugno 1890 i valori giacenti al Ministero delle Poste e Telegrafi erano L. 18.105,11; il 30 giugno 1896 ne esistevano per circa 29.000 lire; il 30 giugno 1897 la cifra si elevò a L. 37.013,24 e il 30 giugno 1899 scese a L. 34.822,29. Nell'esercizio 1895-1896 se ne rinvennero per L. 16.691,20, di cui furo-

¹¹ Nell'esercizio 1909-1910 gli oggetti inviati all'ufficio Rifiuti raggiunsero la cifra di 1.848.333, dei quali 546.232 espressamente rifiutati, 2.302.099 rimasti inesitati [così nel testo, anche se i conti non tornano, NdC].

no restituite L. 9.435, 05; nel 1898-99 per L. 4.003,95, di cui vennero restituite L. 1.342. Nell'esercizio 1909-910 per L. 8.953, 04, di cui vennero restituite L. 3.495,15.

Nel 1862 restarono inesitate 1.217.939 lettere su 72.543.346 lettere impostate. Il maggior numero di corrispondenza inesitata si verificò nelle provincie meridionali, e la ragione va cercata nel fatto che il servizio postale, in moltissimi comuni, veniva svolto a cura dei comuni stessi, due o tre volte la settimana per mezzo di così detti corrieri di Posta interna, i quali non sempre si preoccupavano di esitare le lettere che ritiravano dagli uffici postali o non ritiravano affatto, senza che l'Amministrazione avesse potuto aver azione sui medesimi per costringerli ad una più oculata esattezza. Fortunatamente con l'unificazione e coi miglioramenti dei servizi e con lo sviluppo della viabilità, le condizioni cambiarono in meglio, e potemmo vedere così ridotta, a proporzioni assai minori, l'enorme cifra della corrispondenza inesitata.

Nell'esercizio 1889-90 il numero complessivo delle lettere, cartoline, stampe, carte d'affari, campioni ed oggetti raccomandati inesitati perché non chiesti o rifiutati dal destinatario, che non poterono aver corso per difetto di francatura o d'indirizzo fu, nel servizio interno, di 777.472, dei quali vennero consegnati ai destinatari o restituiti ai mittenti, 13.543; ne restarono giacenti 763.919. Nel servizio internazionale, il numero delle corrispondenze dell'Italia per l'estero inesitate e restituite alle Poste italiane raggiunse 201.147, delle quali furono recapitate ai mittenti in Italia 28.547 e ne restarono giacenti 175.600.

Le tasse delle corrispondenze di rifiuto ammontarono a L. 119.104,65; i valori rinvenuti nelle corrispondenze inesitate furono di L. 6.570,34; i valori restituiti L. 2.431,68. Nell'esercizio 1898-99 quelle inesitate, non chieste o rifiutate, ecc., furono 745.719, delle quali vennero restituite ai mittenti 46.893; ne restarono giacenti 698.826. Furono restituiti alle Poste italiane 218.614 articoli di corrispondenza, dei quali 58.976 vennero restituiti ai mittenti. Quelle dell'estero per l'Italia, inesitate e respinte alle amministrazioni estere di origine ammontarono a 59.253. Tutte importarono una tassa di L. 105.595,70. Nell'esercizio 1909-910 (servizio interno) le corrispondenze inesitate perché non chieste o rifiutate dai destinatari furono in tutto 1.752.868; quelle che non poterono aver corso per difetto di francatura o d'indirizzo furono 349.776. Vennero consegnate ai destinatari o restituite ai mittenti 55.484. Le corrispondenze dell'Italia per l'estero inesitate furono 567.018; ne vennero restituite ai mittenti in Italia 61.313. Le corrispondenze dall'Italia inesitate e restituite all'origine furono 203.340.

Ma, pur riconoscendo l'improbabile lavoro e la spesa cui si assoggetta l'Amministrazione per sì delicato servizio, dobbiamo constatare che il numero degli oggetti da sottoporsi all'apertura, tenuto riguardo all'enorme vertiginoso movimento della corrispondenza affidata alle Poste e al Telegrafo, è in lieve diminuzione; ciò fa supporre una maggiore cura da

parte dei mittenti nel dare alla propria corrispondenza una caratteristica esteriore più personale e più chiara.

* * *

La lettera ordinaria, in quanto alla tariffa e al peso, ha subito lievi modificazioni dopo la promulgazione della legge del 1862. La tassa fissata, per ogni porto semplice, fu nel 1864 elevata, per gravissime contingenze finanziarie, da cent. 15 a 20. Il ministro Sella per meglio giustificare tale aumento, aggiunse che il ribasso della tariffa, di cui alla legge del 1862, era stato accompagnato da un incremento sì lieve nel commercio epistolare, da poterne con tutta sicurezza dedurre che non il prezzo della lettera, ma lo stato della abitudini e degli affari era ciò che lo rendeva così poco progressivo in Italia; “esso”, continuava, “ha toccato all’incirca quel limite in cui comincia a fallire in pratica il generale principio che ogni diminuzione di prezzo è causa determinata di un cresciuto consumo ¹².”

Noi non intendiamo dimostrare che una riduzione di tariffa influisca da sola sulla entità degli scambi; né rammentare le ragioni d’indole economico-sociali che portano un’efficace contributo al progressivo svolgimento del servizio postale e telegrafico. Notiamo però che, essendo mutate le condizioni industriali, commerciali, economiche, finanziarie e politiche dell’Italia, il concetto informatore del Ministro Sella oggi andrebbe alquanto modificato nella sua applicazione alla tassa e alla tariffa delle lettere, tanto più che i bilanci delle Poste e dei Telegrafi assicurano ogni anno un utile non indifferente, molto superiore a qualsiasi altro che ne viene da una qualunque azienda industriale o commerciale.

Non mancarono invero, dal 1864 in poi, le sollecitazioni da parte del Parlamento, o studi del governo per valutare la portata degli effetti finanziari di una sensibile riduzione di tariffe; furono consultate le amministrazioni postali estere; si valutarono le conseguenze, avute in altri Stati, delle invocate riforme, e si concluse che la riduzione (metà circa della tassa) applicata nella Svizzera e nell’Inghilterra non produsse spostamento alcuno nei prodotti, e che perdite quasi insignificanti s’ebbero nei soli primi anni in Francia, in Prussia, in Austria.

Malgrado ciò, il Ministro Genala, nel 1885, volendo ridurre la tassa delle lettere da centesimi 20 a 10, le cartoline con risposta da 15 a 10 c. e a 5 c. semplici, prevede una perdita di L. 27.916.248 nei primi sei anni e un avanzo di circa L. 700.000 nel settimo. La perdita si sarebbe ristretta a L. 10.500.000 nei primi quattro anni, con sicura rivalsa in quelli successivi, limitando la sola tassa delle lettere da cent. 20 a 15.

Queste previsioni furono esposte e commentate in una Relazione del

¹² Prima che il servizio postale dell’Isola di Sardegna fosse riunito a quello del continente, il trasporto delle lettere colà era fatto gratuitamente; ciò nullameno il loro numero era insignificante. Per questa universale franchigia si pagava un contributo annuo di L. 34.502,40, ripartito fra i proprietari del suolo.

2 dicembre di quell'anno, la quale concludeva di dover rimandare a miglior tempo la riforma, in vista anche di nuove urgenti spese che sarebbero gravate sul bilancio in corso. La Commissione Parlamentare che prese in esame il nuovo progetto trovò i calcoli del Ministro troppo pessimisti e con la Relazione del 30 marzo 1886, scartando la riduzione della tassa delle cartoline semplici e doppie, e proponendo solo quella della lettera a cent. 15, prevede una perdita di sole L. 4.246.000 nei primi tre anni e un avanzo di ben 4.000.000 negli anni seguenti.

Il progetto cadde col Ministero e l'onorevole Saracco, succeduto all'onorevole Genala, lo ritirò con decreto reale il 28 aprile 1887, con riserva di ripresentarlo dopo altri più maturi studi. Infatti il 15 dicembre successivo ricomparve; ma per impellenti esigenze dell'erario, il Ministro dei L.L.P.P. si affrettò a dichiarare che "a giudizio del Governo il momento non era giunto ancora d'introdurre variazione nella legislazione attuale in quanto riguarda la tassa delle lettere... Gli interessi dell'erario, per i bisogni incalzanti cui doveva far fronte, per adempiere all'interno solenni promesse fatte alle popolazioni, e per tener alto all'estero il prestigio della nostra bandiera, non consentivano di far getto neanche per un giorno della più piccola risorsa...". Relatore del progetto fu l'onorevole Chiaradia; ma tanto questi, quanto la Commissione Parlamentare, dinanzi alle chiare ed esplicite dichiarazioni del governo e valutando le conseguenze finanziarie previste e dimostrate dal Ministro, non si opposero a soprassedere ad ogni ben che minima diminuzione di tassa.

Sorto il Ministero delle Poste e dei Telegrafi, gli studi furono ripresi; delle commissioni speciali di funzionari dello Stato vennero nominate; proposte e progetti non mancarono, e ancor oggi le investigazioni e i calcoli finanziari sono oggetto di assidue cure per dedurne la necessità e la convenienza di non più protrarre l'attuale gravoso sistema della tassa di francatura, così poco opportuno in confronto di altri paesi ¹³.

Non essendosi dunque potuto effettuare una riforma radicale nella riduzione della troppo elevata tariffa, questa è stata qua e là temperata da piccoli ritocchi, i quali, se pur non hanno tutti una diretta relazione con la lettera propriamente detta, conducono a smorzare, in generale, l'asprezza delle tasse e ad agevolare il trattamento della corrispondenza. Già con la legge del 23 giugno 1873 l'unità di peso per l'applicazione della tassa di francatura delle lettere fu elevata da grammi 10 a 15, e con la legge del 30 luglio 1888, n° 5618, serie terza, si portò da 40 a 50 grammi il peso unitario delle stampe e dei campioni.

Questi temperamenti se non indicano una vera e propria riduzione di tariffa, senza dubbio agevolano lo scambio della corrispondenza, offrendo ai mittenti una maggiore latitudine allo svolgimento e alla misura delle

¹³ Il Ministro on. Morelli-Gualtierotti ha avuto il vanto di apporre il suo nome alla legge 9 luglio 1905, che riduce da cent 20 a centesimi 15 la tassa delle lettere circolanti fuori del distretto nell'interno del regno, negli scambi con la Colonia Eritrea e gli uffizi italiani all'estero.

comunicazioni epistolari. E per l'erario anche l'ammissione delle cartoline fabbricate dall'industria privata segnò una diminuzione di spesa allo Stato e un sistema facile di pubblicità a chi le emetteva e spediva. E diminuzione di spesa deve ritenersi l'indennità che l'amministrazione corrisponde in caso di smarrimento di oggetti raccomandati nella misura, anziché di L. 50, di L. 25 per ogni lettera e di L. 5 anziché di L. 10 per ogni piego di stampe o campioni.

Fu pertanto introdotto, a proposta del Ministro Genala, il *biglietto postale*, inventato dal consigliere ministeriale * Emanuele Herman. Secondo il Delmati, tal forma di corrispondenza indica un primo accenno ad una mitigazione di tariffa, perché, chiamato a supplire a molti usi cui è destinata la lettera, varrà a scontare sul principio una parte della perdita che si dovesse subire al momento della riforma. Ma, aggiungiamo noi, il biglietto postale, già in uso in Francia, nel Belgio, in Germania, nell'Austria-Ungheria, non ha avuto il successo che se ne sperava. Per le comunicazioni epistolari fuori distretto è insufficiente e il gratuito prezzo di esso compreso nella normale tassa di francatura di una lettera semplice (cent. 20) non compensa lo scarso spazio disponibile e la forma alquanto meschina ed inelegante; più diffuso riesce per il distretto e per l'interno delle città (cent. 5). Né la facilitazione di poterlo spedire aperto o senza la parte posteriore o riempito anche all'esterno della medesima, e di potervi includere qualsiasi oggetto o altro foglio fino a raggiungere il peso della lettera ordinaria, valse a procurargli miglior fortuna. Esso però sfugge a qualsiasi frode, e può servire assai più della lettera come documento di prova per accertarne la data di partenza e di arrivo, e quindi la provenienza e la destinazione.

Nell'esercizio 1889-90 il numero dei biglietti postali di cent. 5 venduti fu di 953.865; quelli da centesimi 20, 874.161; nell'esercizio 1898-99 il numero dei primi si elevò a 3.748.295; mentre quelli da cent. 20 discesero a 186.053; i biglietti postali speciali per la Colonia Eritrea da cent. 5, in numero di 25; da cent. 20, in numero di 24; (nell'esercizio precedente se ne vendettero rispettivamente 225 e 105!).

Poche furono le emissioni dei due tipi di biglietti postali. Il biglietto postale da cent. 5 (emissione 20 giugno 1889) era su carta grigia; quello da cent. 20 su carta gialla. Avevano il foglio di ripiegamento; il bordo di gomma, per la chiusura, perforato. Il primo aveva tre righe per l'indirizzo e la riproduzione del francobollo in verde scuro; l'altro, quattro righe e il francobollo in giallo carico. Nell'emissione del 1892 i biglietti conservarono il medesimo tipo e formato; una variante si ebbe nel colore del francobollo su quelli da cent. 20, che fu verde. Nel 1893 furono emessi quelli per i possedimenti africani, con soprastampa in nero COLONIA ERITREA.

Per la Repubblica di San Marino ebbe luogo, nel 1890, un'emissione di biglietti postali da cent. 20 su carta gialla e con bollo rosso-cinabro.

* [Austriaco, NdC].

Attualmente quello pel distretto, da cent. 5, è di colore grigio; quello fuori distretto, da cent. 20, colore canarino. Le sue dimensioni sono di centimetri 14 per 8.

Altre riduzioni si ebbero con la stessa legge del 1888:

a) nelle spedizioni di giornali periodici, accettati col metodo del “conto corrente”; per quelli quotidiani la tassa fu ridotta a 6/1000 per ogni esemplare di grammi 50; per quelli non quotidiani, a cent. 1 per ogni copia di egual peso;

b) nella tassa di raccomandazione portata da cent. 30 a 25, equiparandola così a quella internazionale e togliendo una stridente disparità nel trattamento della corrispondenza raccomandata per l'interno o l'estero;

c) nella tassa di raccomandazione a centesimi 10 per le stampe di peso non superiore a grammi 5.000 e per i campioni fino a grammi 300;

d) nei vaglia e nell'emissione dei biglietti di ricognizione.

Altre facilitazioni si ebbero con la legge 12 giugno 1890, n° 6889, serie terza, che modificò in parte il Testo Unico del 20 giugno 1889.

Le lettere già consegnate, e non aperte, le stampe, i campioni ecc. furono ammessi, in caso di rinvio, all'esenzione della soprattassa anche se immesse nelle buche di impostazione. Un tempo la corrispondenza rinviata doveva essere consegnata a mano ai portalettere o direttamente agli uffici postali per essere accettata e trattata senz'altra tassa; quelle trovate nelle buche e che portavano corretto o cambiato il recapito di destinazione venivano trattate come non franche. Era un'anomalia e una fiscalità, e fu opportuno e giusto toglierle per ragioni di equità e di giustizia.

Le lettere semplici non francate, spedite da militari di truppa e da assimilatati in servizio attivo alle loro famiglie furono sottoposte a carico del destinatario ad una soprattassa pari alla francatura ordinaria, purché recanti a tergo dell'indirizzo la indicazione del cognome, nome e grado dei mittenti, e dei corpi cui essi appartenevano. Tali lettere, chiuse in buste munite del bollo di ufficio o della firma dei comandanti, sono consegnate agli uffici postali da appositi incaricati militari. Questa equa disposizione fu già applicata nel 1866 durante la guerra con l'Austria, quando con R. Decreto del 28 giugno di quell'anno fu tolta la soprattassa alle lettere non affrancate dirette dai militari alle famiglie. Questo beneficio, limitato al solo periodo della guerra, diventò permanente, su proposta del ministro Lacava, con l'articolo 1° della legge del 12 giugno 1890.

Col R. Decreto del 23 febbraio 1895, registrato con riserva, a somiglianza della Germania che concede ai militari in servizio completa esenzione delle tasse di francatura, il principio transitorio emanato con il citato decreto del 28 giugno 1866 fu, durante le campagne d'Africa, nuovamente applicato, ma con esenzione assoluta su tutte le corrispondenze impostate nella Colonia da ufficiali e da militari e dirette in Italia, purché munite di un contrassegno del comando ¹⁴.

¹⁴ Negli Stati Uniti d'America le lettere dei militari sono ammesse alla francatura sem-

Lo stesso trattamento delle lettere spedite da militari fu esteso alla corrispondenza indirizzata da uffici governativi, designati per decreti reali, ad altri uffici con i quali non fu ammesso di corrispondere in esenzione di tassa, a corpi morali ed a privati.

Tale agevolezza fu oggetto di speciale esame da parte del Ministero e della Commissione Parlamentare. Quegli ebbe in animo di sopprimere l'esenzione di tassa per molte corrispondenze ammesse a fruirne, ma "di far cessare eziandio l'uso irregolare di non rispondere direttamente alle istanze del pubblico; e di fargli rispondere per mezzo di sindaci e di uffici locali, per non gravare i destinatari di una tassa troppo forte, dandosi così dagli stessi uffici mittenti l'esempio di ricorrere a sotterfugi, per esimersi e per esimere gli altri dal pagamento delle tasse postali". La Commissione Ministeriale prevedeva false interpretazioni o abusi da parte del pubblico. Di questa giusta obiezione si tenne conto nella redazione del R. Decreto che enumera gli uffici governativi.

La tassa fissa di raccomandazione delle corrispondenze circolanti nel distretto fu ridotta a cent. 10; per le stampe, libri, ecc., a cent. 5. La tassa di assicurazione sia della corrispondenza che dei pacchi fu portata a cent. 10 per ogni 300 lire di valore dichiarato o frazione di tal somma; nel distretto la tassa venne ridotta a cent. 5.

Fu soppressa la tassa di duplicazione dei vaglia smarriti; ridotta quella dei vaglia emessi e pagabili nel distretto dell'ufficio traente; abolita la soprattassa di transito marittimo per le lettere, le cartoline, le carte manoscritte, i campioni e le stampe, che esisteva nei rapporti con la maggior parte dei paesi d'oltremare. Quest'ultima riforma, giunta a compimento nell'esercizio finanziario 1894-95, ha una importanza speciale, in quanto le tasse internazionali sono divenute così uniformi per tutto il mondo.

Se poi vogliamo considerare i pacchi postali come oggetti di corrispondenza, l'aumento della relativa tassa di spedizione da cent. 50 a 60 deve ritenersi una riduzione, tenuto riguardo che per tutti indistintamente fu stabilita la consegna a domicilio, per la quale, prima del 1890, si riscuotevano cent. 25 in più della tassa ordinaria. Riduzione più diretta fu quella autorizzata per i pacchi da distribuirsi nel distretto dell'ufficio di impostazione e per la rispedizione all'ufficio d'origine dei recipienti vuoti già spediti come pacchi postali.

Ma quella che ha segnato un primo decisivo passo verso migliore assetto delle tasse postali è la riduzione approvata con la riforma della tariffa postale (Legge 9 luglio 1905, n° 374). Questa legge ridusse da cent. 20 a cent. 15 la tassa di francatura della lettera semplice ed elevò da cent.

plice a carico dei destinatari, sono soggette alla tassa ordinaria ed esenti da soprattassa quando sono spedite senza francatura. Esenzione completa è accordata ai militari in servizio attivo nella Svizzera e nella Bosnia-Erzegovina. Se inviate tramite il reggimento è accordata l'esenzione alle lettere di un sol porto; nella Svezia i militari hanno diritto d'indirizzare alle famiglie, ogni mese, un piego del peso di 125 grammi. In Turchia tutte le lettere spedite e ricevute dai militari sono esenti da tassa. L'Austria-Ungheria, la Grecia, la Spagna non accordano alcuna esenzione.

2 a cent. 5 quella delle cartoline illustrate e dei biglietti da visita. Tale aumento mirava al duplice fine di ottenere una più adeguata remunerazione dal servizio di trasporto delle cartoline illustrate e dei biglietti da visita, la cui circolazione era talmente cresciuta da rendere completamente passivo il servizio, e di compensare in parte con questo maggiore introito la perdita derivante dalla riduzione della tassa delle lettere circolanti nell'interno.

Ora che la legge anzidetta ha in gran parte manifestato i suoi effetti, e possono anche ritenersi eliminate le cause perturbatrici che sogliono intervenire al momento del passaggio dell'uno all'altro regime, è possibile determinare l'influenza che le modificazioni della tariffa hanno esercitato sui proventi postali. Si deve però avvertire che, stante l'assoluta impossibilità pratica d'istituire sicure statistiche indicanti quanta parte di ogni singolo taglio dei molteplici tipi di carte-valori postali venga adoperata per la francatura degli svariati oggetti affidati alla posta, riesce difficile valutare con precisione le conseguenze finanziarie di siffatta riforma, e, che, talvolta, in seguito a pubbliche calamità, feste, congressi, esposizioni ed altri avvenimenti straordinari, viene turbato il normale andamento delle entrate postali, sulle quali quegli avvenimenti hanno sempre una certa ripercussione. Deriva da ciò che i confronti fra un esercizio e l'altro non si possono sempre compiere con la voluttà omogeneità di dati.

Premesso ciò, cominciamo dall'esaminare quale fu nell'esercizio 1905-906, primo della riforma in parola, l'esito dei vari tipi di carte-valori più direttamente interessati alla riforma stessa, allo scopo di determinare se ed in quale misura siano stati raggiunti gli obbiettivi della legge predetta, e se questi non solo abbiano potuto attuarsi senza perdita per l'erario, ma con qualche vantaggio. Appunto per questo occorre valutare con la maggiore possibile probabilità quanta parte della specie di carte-valori, che non sarebbero direttamente state toccate dalla riforma della tariffa postale, siano tuttavia entrate a comporre quella quantità di tipi che si presume abbiano contribuito alla francatura degli oggetti di corrispondenza, ai quali la predetta riforma esclusivamente si riferisce. Per questa ragione, in ogni esercizio, e per ciascuna specie, è necessario dedurre o aggiungere alla cifre offerte dai conti generali riassuntivi dei consegnatari di carte-valori una congrua parte di francobolli che, secondo un criterio di probabilità, si può ritenere non siano adoperati nell'affrancazione di lettere ordinarie, cartoline illustrate e biglietti da visita o che, appartenendo a specie non comprese nella riforma, debbano tuttavia ritenersi entrati in concorso coi tipi propri per le francature che sono oggetto del presente studio. Seguendo pertanto il criterio di esaminare e di confrontare l'esito complessivo verificatosi nelle diverse specie di carte-valori interessate alla riforma predetta, si darà per conto:

- 1° dei vari tipi di carte-valori adoperati per la francatura delle corrispondenze epistolari chiuse;
- 2° delle cartoline postali;

3° dei francobolli postali da cent. 2 e da cent.5.

Dal riepilogo generale delle carte-valori postali esitate, in corrispondenza ai conti dei consegnatari, riepilogo che si compila annualmente dalla Ragioneria Centrale, risultano venduti nell'esercizio 1905-906, tenuto conto delle deduzioni e delle aggiunte di cui sopra:

Francobolli postali da cent. 20	n.	19.542.380	pari a L.	3.903.476
Francobolli postali da cent. 15	n.	106.622.671	pari a L.	15.993.400
Biglietti postali da cent. 20	n.	35.440	pari a L.	7.088
Biglietti postali da cent. 15	n.	323.735	pari a L.	48.560
Aliquota (a calcolo) f.lli da c. 10	n.	2.000.000	pari a L.	200.000
Aliquota (a calcolo) f.lli da c. 5	n.	3.000.000	pari a L.	150.000
cioè un complesso di	n.	131.524.226	pari a L.	20.307.524

Invece nell'esercizio 1904-905 erano stati venduti di specie similari e corrispondenti:

Francobolli postali da cent. 20	n.	96.946.602	pari a L.	19.389.340
Biglietti postali da cent. 20	n.	240.579	pari a L.	48.115
Aliquota (a calcolo) f.lli da c. 10	n.	4.000.000	pari a L.	400.000
Aliquota (a calcolo) f.lli da c. 5	n.	3.000.000	pari a L.	150.000
cioè un complesso di	n.	101.187.281	pari a L.	19.373.455
talché nell'esercizio 1905-906 si sarebbe verificato un maggior esito di	n.	30.336.945		
con un conseguente maggior prodotto di			pari a L.	470.069

Dalle cifre esposte risulta all'evidenza che, pure facendo astrazione dai tipi di francobolli da cent. 10 e da 5, compresi a calcolo nel computo complessivo, il numero delle lettere semplici con cent. 15 ebbe nell'esercizio 1905-906 con un incremento rilevante che si può stabilire nella misura di circa il 23%. Bisogna però tener presente che l'aumento della corrispondenza epistolare di circa 20 milioni di pezzi non rappresenta nella sua totalità un aumento vero e proprio nel numero delle lettere, poiché nell'effettivo incremento concorsero per circa 7 milioni le cartoline postali di Stato da cent. 10 e da 15, che furono vendute nell'esercizio 1905-906, essendosi esse trasformate in lettere da cent. 15.

Tuttavia non può disconoscersi che alla diminuzione della tassa ha immediatamente corrisposto un notevole aumento nel numero delle corrispondenze; il che non è senza importanza nei riguardi economici, morali e sociali del paese, ove si consideri l'impulso maggiore che deve essere derivato alle industrie, ai commerci ed agli svariati e complessi rapporti

sociali per effetto di un così rapido intensificarsi delle comunicazioni epistolari. A ciò si aggiunga che, nei dieci mesi susseguenti all'attuazione della riforma, il gettito delle entrate non ebbe a subire alcuna diminuzione, perché la maggiore impostazione di lettere compensò la perdita derivante dalla riduzione della tassa. Infatti, rispetto a quel primo gruppo di carte-valori direttamente collegate alla riforma, l'esercizio 1905-906 si chiude con un maggior profitto sul precedente di circa mezzo milione. Così la riforma esordiva con un utile economico assai notevole per il paese e per la pubblica finanza, rispondendo completamente agli obiettivi della legge 9 luglio 1905, n° 374.

Esaminiamo ora gli effetti della riforma sull'esito delle cartoline postali. Nell'esercizio 1905-906 risultano esitate:

Cartoline postali da cent. 10	n.	65.243.434	pari a L.	6.524.343
Cartoline postali da cent. 15	n.	10.826.228	pari a L.	1.623.934
e così un totale di	n.	70.069.662	pari a L.	8.148.277

Invero nell'esercizio 1904-905 risultano vendute:

Cartoline postali da cent. 10	n.	71.565.690	pari a L.	7.156.569
Cartoline postali da cent. 15	n.	11.554.973	pari a L.	1.733.246
e così un complesso di	n.	83.120.668	pari a L.	8.889.815

talché nell'esercizio 1905-906 si manifestò un minore esito di

n.	7.051.006
----	-----------

con una corrispondente perdita di prodotto di L. 741.538

Tale perdita era prevista, inquantoché, essendo divenuta assai lieve la differenza della tassa di una lettera semplice da cent. 15 in confronto al prezzo della cartolina postale, il pubblico ha dato, nella scelta, la preferenza alla lettera, quale mezzo più riservato e più adatto a trasmettere maggior copia di comunicazioni.

Però questa diminuzione nell'esito delle cartoline postali ordinarie e nel corrispondente prodotto è in gran parte apparente, in quanto che trattasi di una vera e propria trasformazione di tipo di corrispondenza.

È da notarsi inoltre che durante l'esercizio 1905-906 furono esitati:

Francobolli postali da cent. 2	n.	137.306.420	pari a L.	2.746.128,40
Francobolli postali da cent. 5	n.	175.082.703	pari a L.	8.754.135,15
ossia in complesso	n.	312.389.123	pari a L.	11.500.263,55

da cui devesi dedurre l'aliquota (a calcolo) dei francobolli da cent. 5 che

si presume siano stati adoperati per la francatura delle lettere da cent. 5:

aliquota francobolli da cent. 5	n.	3.000.000	pari a L.	150.000.000
esito effettivo	n.	309.389.123	pari a L.	11.350.263,55

Invece nell'esercizio 1904-905 risultarono venduti:

Francobolli postali da cent. 2	n.	290.440.719	pari a L.	5.808.814,38
Francobolli postali da cent. 5	n.	83.117.252	pari a L.	4.155.862,60

ossia in complesso	n.	373.557.971	pari a L.	9.964.676,98
--------------------	----	-------------	-----------	--------------

dal che risulta nell'esercizio 1905-906

un minore esito complessivo di	n.	66.168.848
--------------------------------	----	------------

con un maggiore introito di	L.	1.385.586,57
-----------------------------	----	--------------

Questi risultati sono in perfetta armonia con gli scopi che la citata legge 9 luglio 1905, n° 374, si proponeva di raggiungere.

L'inasprimento della tariffa da centesimi 2 a cent. 5 per le cartoline illustrate ed i biglietti da visita influì decisamente sull'esito dei correlativi tipi di francobollo; infatti, mentre l'esito di quelli da cent. 2 discese nel 1905-906, cioè dopo l'applicazione della tariffa, da 290 milioni di pezzi a 137 milioni, con una diminuzione di 153 milioni di pezzi, il francobollo da cent. 5 salì invece da 83 milioni di pezzi a 172 milioni (dedotti i 3.000.000 di pezzi che si presumono adoperati per la corrispondenza chiusa) con un aumento di 89 milioni di pezzi.

Furono dunque evidentemente sottratti alla circolazione 153 milioni circa fra cartoline illustrate e biglietti da visita prima francati con cent. 2, contro però 89 milioni di oggetti della specie medesima che ebbero invece corso con la nuova tassa di cent. 5.

Risulta quindi una minore impostazione di oltre 64 milioni di cartoline postali e biglietti da visita, la quale, dal punto di vista finanziario, ha determinato in favore dell'erario, nel 1905-906 un aumento corrispondente a più del doppio nel prodotto della vendita dei francobolli da cent. 5, poiché da L. 4.155.000 nell'esercizio 1904-905, il prodotto salì subito a L. 8.604.000 nell'esercizio 1905-906. Ma l'aumento del francobollo da cent. 5 è stato in parte neutralizzato dalla diminuzione di quasi 3 milioni di francobolli da cent. 2, onde si è verificato un maggior prodotto netto complessivo di L. 1.385.000.

Riassumendo, possiamo affermare che, gli effetti prodotti, nell'esercizio 1905-906, dalla riforma apportata alla tariffa postale dalla legge 9 luglio 1905, n° 374, furono i seguenti:

a) nei riguardi economici:

1) aumento di circa 30 milioni di oggetti di corrispondenza chiusa;

2) diminuzione di circa 7 milioni di cartoline postali di Stato;
 3) diminuzione di circa 64 milioni di cartoline illustrate e biglietti da visita.

b) nei riguardi finanziari:

- | | |
|--|--------------|
| 1) aumento nel prodotto delle carte-valori per la francatura della corrispondenza epistolare chiusa: | L. 470.069 |
| 2) aumento nel prodotto complessivo dei francobolli da cent. 2 e da cent. 5: | L. 1.385.586 |
| 3) totale aumento | L. 1.855.655 |
| 3) diminuzione del prodotto delle cartoline postali di Stato: | L. 741.538 |
| Maggior prodotto definitivo dell'esercizio 1905-906: | L. 1.114.117 |

A formare questo maggior prodotto deve aver certo concorso, in parte, anche il naturale incremento della corrispondenza epistolare, francata coi tipi di francobolli più interessati alla riforma, indipendentemente da qualsiasi diretta influenza di questa. Tale aliquota per altro sarebbe difficile oggidì determinare, stante le perturbazioni nell'esito delle carte-valori, cui diede luogo la nuova tariffa, specie nel periodo prima della sua applicazione ¹⁵.

In quanto poi alla forma esteriore, la lettera nulla ha mutato. La più ampia libertà è concessa, e purché vengano rispettate, pel peso, per la francatura, pel trattamento, le disposizioni legislative e regolamentari, ognuno può servirsi di carta e buste in quelle dimensioni, in quelle qualità, in quei colori che meglio rispondono alle individuali esigenze di chi spedisce.

In quanto al numero delle corrispondenze che si affidano alla Posta, l'incremento è significantissimo. Per l'esercizio 1889-90 la statistica ufficiale, che noi dobbiamo considerare approssimativamente esatta, ci dice che il numero delle lettere ordinarie francate spedite nell'interno del regno e all'estero (compresi i biglietti postali), fu di 112.366.727; quello delle non francate, 3.405.810; (nel 1862 furono 71.502.779 e nel 1872 superarono complessivamente i 100 milioni). Dopo dieci anni, cioè con l'esercizio 1899-900, le cifre salirono a 181.677.237 e a 6.595.823. Nell'esercizio 1909-910 le lettere e i biglietti pel distretto, 67.182.600; in tutto, 254.275.900. Le lettere non francate furono 4.340.400. Questi dati sono eloquenti e ci dispensano da qualsiasi considerazione.

Aggiungiamo però che nel grandioso movimento di corrispondenza di tutto il mondo, l'Italia, relativamente al numero degli abitanti, occupa uno degli ultimi posti fra gli Stati dell'unione postale universale. Da una statistica (1903) pubblicata dall'ufficio internazionale di Berna rileviamo i seguenti interessanti particolari: in Inghilterra vengono spedite in media

¹⁵ *Relazione Statistica intorno ai servizi postali, telegrafici e telefonici (Esercizi 1904-905, 1905-906)*. Roma, Tip. Un. Coop. Ed., a 1908.

annualmente 69 corrispondenze per ogni abitante, nello Stato di Victoria (Australia) se ne spediscono 69, nella Nuova Zelanda 56, nella Svizzera 52, nella repubblica Argentina 38, nella Danimarca 34, nell'Austria 32, nel Belgio 27, nella Francia 23, nella Svezia 19, nel Giappone 14, nella Ungheria 12, in Italia 9, nella Spagna 7, nel Portogallo 6, nella Russia 3, nella Turchia 0,56. Lo stato ove si spediscono meno lettere è la Bolivia, ove questa proporzione discende a 0,05 per ogni abitante.

* * *

Cartolina

Nel 1865, nella 5^a Conferenza postale tenuta a Karlsruhe, von Stephan, allora Consigliere intimo delle Poste Germaniche, dimostrò con validi argomenti la necessità d'introdurre un mezzo di comunicazione più semplice, più comodo e meno costoso della lettera, cioè la cartolina postale. L'idea sembrò temeraria; si prevede una grande concorrenza alla lettera chiusa e una diminuzione di entrata, e non fu accolta favorevolmente da tutti i membri della Conferenza.

Il progetto fu ripreso in esame in Austria e per opera di Emanuele Herman, professore in economia nazionale all'Università di Vienna, poi al Politecnico, dove insegnò fino a che la morte lo trasse alla tomba (1904). Egli, nel 1859, pubblicò sulla *Neue Freie Presse* un articolo intitolato: "Di un nuovo genere di corrispondenza postale", in cui lanciava l'idea di istituire fra le spedizioni postali dei cartoncini della dimensione di una delle solite buste, da potersi spedire con la francatura di due *kreuzer*, purché contenessero non più di venti parole, compreso l'indirizzo (la tassa normale per le lettere, all'interno, era allora di 5 *kreuzer*). L'idea fu raccolta dal direttore generale delle Poste austriache, von Maly, barone di Kolbensteiner, e nel settembre di quello stesso anno veniva istituita in Austria la cartolina postale (KORRESPONDENZ KARTE) con la francatura proposta dall'Herman, ma lasciando illimitato il numero delle parole.

La cartolina consisteva in principio in un foglio di carta, in 8°, piegato in quattro, e poteva esser spedita per qualsiasi distanza. Poi il formato fu ridotto e man mano si avvicinò all'attuale. La cartolina ebbe uno straordinario successo morale e pecuniario: in un mese se ne vendettero 1.400.000, e indusse ben presto le altre nazioni ad adottarla. Il 25 giugno 1870 fu introdotta in Germania e nello stesso anno in Inghilterra; nel 1871, nella Svizzera; la Francia, il Chili, il Belgio l'ebbero nel 1873; poco dopo, gli altri Stati civili seguirono l'esempio. I Turchi furono ultimi a usarla. Il 1° giugno 1878 la Convenzione dell'Unione postale universale estese l'uso della cartolina a tutto il mondo.

L'Italia l'adottò nel 1874, ma la proposta per attuare la geniale innovazione fu presentata dall'Amministrazione italiana al Parlamento tre anni prima. Il relativo disegno di legge subì diverse vicende e fu studiato

da varie Commissioni. Nel 1872 (29 gennaio) il ministro De Vincenzi, ripresentandolo, faceva notare che la cartolina, rispondente ad un desiderio lungamente accarezzato dal pubblico, aveva dato, dovunque accolta, ottima prova e vantaggio finanziario e che l'Italia non doveva né poteva restare indietro alle altre nazioni nel concedere il nuovo ingegnoso comodissimo mezzo di corrispondere.

Allora sorse anche vivo dibattito tra il ministro e la commissione parlamentare sul prezzo da assegnare alla cartolina; l'uno, col disegno di legge, proponeva la tassa di cent.10; l'altra, uniformandosi alla relativa tariffa stabilita negli altri Stati, insisteva per ridurre a soli cent. 5 il prezzo di acquisto e di tassa postale delle cartoline. L'On. De Vincenzi, nella sua relazione, notava che una soverchia riduzione avrebbe prodotto una troppo sensibile diminuzione delle rendite postali, e sarebbe tornata grandemente nociva all'interesse dell'erario; che, riducendo il prezzo della cartolina a cent. 5, essa si sarebbe, per la sproorzionata relativa tassa delle lettere, sostituita in gran parte a queste. La Commissione, in due relazioni compilate dal deputato Dina, ribatteva l'idea informatrice del progetto e sosteneva la necessità di una tassa minima dalla quale si riprometteva un incremento di corrispondenza da ridurre di molto la presunta perdita e compensarla ad usura in brevissimo tempo: la cartolina a 10 cent., diceva, minaccia alla Posta una diminuzione di entrata senza compenso alcuno. Il Parlamento accettò il concetto del Governo, che propose anche la cartolina con risposta a cent. 15 e, con la legge 23 giugno 1873, n° 1442, la cartolina fu adottata anche in Italia.

Messa nel dominio pubblico, la cartolina ottenne un incontrastato successo. Nel primo mese se ne vendettero per L. 173380,70. Questo eccezionale risultato fu però dovuto più a curiosità che a vero bisogno, poiché il prodotto, nei mesi successivi, scese quasi un terzo.

La cartolina portò, secondo le previsioni, una diminuzione nel numero delle lettere. Nel 1873 furono impostate in Italia 104.502.431 lettere, con un aumento di oltre 4.000.000 sul precedente anno; ma nel 1874 esse diminuirono di 18.081. In cambio di questa diminuzione furono in quell'anno vendute 8.824.047 cartoline per un importo di circa un milione di lire. Nel 1875 però le lettere aumentarono di 11 milioni e le cartoline raggiunsero la cifra di 9.899.070. Questi numeri di anno in anno si sono elevati con progressione continua: nel 1890-91, malgrado la concorrenza delle cartoline provvedute dall'industria privata, quelle ufficiali, semplici, vendute, furono 40.664.848; quelle doppie, 5.098.759; nel 1899-900 le prime superarono i 100.000.000; le altre, i 16.318.273. Nell'esercizio 1909-910, le cifre risultano modificate così: semplici 57.855.533; doppie 10.228.791.

Una serie di disposizioni regolamentari fu emanata per le cartoline ufficiali e dell'industria privata e, meno le prime norme che regolarono, in quanto alla dimensione e al peso, le emissioni degli anni 1873, 1875 e 1877, le cartoline seguirono i concordati internazionali. Le dimensioni,

prima alquanto limitate, furono, dopo il 1878, aumentate (cm. 14x8), ma non nella misura prescritta (cm. 14 x 9), dal Regolamento di esecuzione degli Accordi di Vienna. Queste dimensioni furono poi raggiunte col R. Decreto 23 luglio 1893, n° 442. Invece vennero stabilite a 11x7 per le cartoline circolanti nel distretto, per le quali il prezzo è di cent. 5. Queste ultime però hanno avuto un meschino incremento, né poteva essere diversamente se teniamo conto che la tassa delle lettere e dei biglietti postali circolanti nel distretto postale è uguale a quella della cartolina di cent. 5. La quale, secondo il parer nostro, non avrebbe ragione di essere e la statistica ufficiale conforta questa nostra opinione. Infatti nell'esercizio 1898-99 il numero di tali cartoline esitate raggiunse appena l'11.346, con una graduale diminuzione in confronto degli anni precedenti.

Nel 1875 furono istituite le cartoline postali di Stato con risposta per la corrispondenza ufficiale con i Sindaci ¹⁶ e con R. Decreto 15 luglio, n° 2625, dello stesso anno, vennero determinati gli uffici ed autorità ammessi a farne uso. Nel settembre successivo tali uffici ed autorità furono ammessi anche all'uso delle cartoline postali di Stato semplici ¹⁷, ma due anni dopo furono convertite ad uso delle corrispondenze private ¹⁸.

Nel 1890 vennero emesse speciali cartoline ad uso esclusivo dei deputati al Parlamento nazionale. Sono vendute dal solo ufficio postale della Camera. Portano lo stemma di Savoia a sinistra, tra due leoni con bandiere in un manto, del medesimo colore della effigie sopra ad iscrizione CAMERA DEI DEPUTATI. Il bollo è di color carminio su carta crema.

Una rilevante innovazione fu l'ammissione (1888) delle cartoline semplici provvedute dall'industria privata. Di uguali dimensioni e peso (gr. 5) di quelle dello Stato; esse possono differenziare da quelle nel colore, nella qualità della carta e nella dizione dalla parte dell'indirizzo, sul quale può o no mettersi la dicitura CARTOLINA POSTALE e lo stemma governativo. Nei rapporti esteri lo scambio internazionale di questo genere di cartoline e di quelle illustrate non formò oggetto di reciproco impegno da parte degli Stati, convenuti al Congresso di Washington; ma su questo punto si deliberò che ogni Stato avesse a regolarsi a suo talento. Tuttavia, la grande maggioranza degli Stati ammise la spedizione di queste cartoline. Ne fanno eccezione, per ora, soli i paesi seguenti: Bolivia, Chili, Colombia, Congo, Grecia, Guatemala, Montenegro, Nicaragua, Onduras, Paraguay ed alcune colonie francesi, portoghesi e inglesi. Nell'esercizio 1909-910 le cartoline dell'industria privata francate con 10 cent. raggiunsero il numero di 79.282.300.

Con la legge del 1888 fu ammesso che le prime parti di cartoline doppie impostate senza le secondi parti abbiano corso con una tassa di cent. 5, mentre in addietro erano trattenute; fu autorizzato il cambio per parte della Posta delle cartoline che, per qualunque ragione, sieno sciupate.

¹⁶ R. Decreto 15 luglio 1875, n° 2624.

¹⁷ id. 9 settembre 1875, n° 2696.

¹⁸ id. 26 settembre 1877, n° 4067.

Nel 1893 furono tollerati i disegni sovrapposti sulle cartoline purché di piccole dimensioni, e sopresse le cartoline postali per l'estero di cent. 10, 15 e 30; nei rapporti stranieri furono invece adottate quelle interne semplici da cent. 10¹⁹ e si diè facoltà di usare anche quelle doppie interne purché fosse applicato sulla parte destinata alla risposta un francobollo suppletivo di cent. 5.

Nel 1895 fu abrogato il decreto ministeriale del 28 febbraio 1894 e vietata la bollatura preventiva, per opera dell'officina delle carte-valori, delle cartoline postali che emanano dall'industria privata, e per analogia quella delle buste o fascie per la corrispondenza, l'uso delle quali fosse eventualmente introdotto nel servizio italiano.

Nello stesso anno fu istituita la cartolina postale commemorativa del 25° anniversario della riunione della città di Roma all'Italia²⁰, e nel 1896 quella per le nozze di Vittorio Emanuele III²¹.

Dal 1873 si ebbero parecchie emissioni di cartoline. Quelle del 1° gennaio 1874* portavano l'effigie volta a sinistra di Vittorio Emanuele II, in ovale di perle, cornice in tutto il cartoncino, piccolo formato, con tre righe per l'indirizzo. Quella da cent. 10 aveva il bollo di color marrone su carta *chamois*; quelle da cent. 15 furon tirate con carta rossa. Nella emissione del 1875 avevano il francobollo di Stato, con cifra nel centro, di color rosa, e furono tirate su carta crema e su carta bianca. Il timbro divenne rotondo, in nero; le righe per l'indirizzo aumentarono a quattro; il bollo, rosso bruno; semplice o doppia linea di orlatura in tutto il foglio, nella emissione del 1877. Nel 1878 il bollo diventò di colore rosso di Spagna.

Le prime cartoline, per l'interno, di Umberto I (1879), portavano il ritratto del Re per tre quarti di fronte, in ovale di perle a sinistra della cartolina, il bollo marrone, con o senza l'anno; quello per l'estero (1882) erano di carta verde; quelle da 15 cent. in vendita nel 1883, di carta grigia. L'effigie fu sostituita dallo stemma nelle cartoline da 5 emesse nel 1889; su quelle da cent. 10 e 15 l'effigie di Umberto I passò a destra. Una sovrastampa in nero "valevole anche per l'interno" fu apposta nel 1890 ad alcune cartoline non più in uso pel servizio estero. Altre emissioni avvennero nel 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1896, 1897, ecc., con leggere varianti; lo stemma con bandiere sostituito all'effigie, e, più tardi, la forma rettangolare del francobollo cangiata in ovale; qualche gradazione di colore surrogata da altra.

¹⁹ R. Decreto 23 luglio 1893, n° 442.

²⁰ R. Decreti 1° settembre e 22 settembre 1895, n° 573 e 723.

²¹ R. Decreto 9 ottobre 1896, n° 462.

* Questa è la data ufficiale d'emissione delle prime cartoline postali italiane, e quindi ho così corretto, ma il manoscritto di Melillo, in verità, riporta la data errata "31 gennaio 1873". Probabilmente il Nostro voleva scrivere (ed ebbe un *lapsus calami*) "31 dicembre 1873": i nuovi oggetti di corrispondenza, infatti, in molte località vennero distribuiti sin dal pomeriggio di quel giorno [Ndc].

Nel 1892 furono, con sovrapposizione in nero della leggenda COLONIA ERITREA, istituite le cartoline per i possedimenti del Mar Rosso ²² e il 30 settembre del 1894 quella da centesimi 10, commemorante l'inaugurazione del palazzo governativo della Repubblica di S. Marino ²³.

Attualmente le cartoline, che possono portare comunicazioni scritte sul verso e sulla parte sinistra dell'indirizzo ²⁴, sono di tre specie: per l'interno e per l'estero, semplici da centesimi 10, di colore rosa geranio su cartoncino bianco; per l'interno (fuori distretto), doppie da centesimi 15, di colore rosa geranio su cartoncino rosa; per l'estero, doppie da centesimi 20, di colore rosa geranio su cartoncino verde chiaro.

Della categoria delle cartoline possono considerarsi quelle illustrate, le quali, se non contengono comunicazioni epistolari attuali e personali ed ubbidiscono ad alcune norme fissate dai regolamenti, vanno trattate come stampe. L'origine della cartoline illustrate non è molto lontana. I collezionisti e i filatelici si affannano a rintracciare l'epoca esatta in cui comparve la prima e l'uomo geniale che la slanciò, con tanta fortuna, pel mondo. Qualcuno sostiene debbasi al litografo Miesler di Berlino la felice ispirazione; altri che l'editore Martinazzi di Firenze ne emise fin dal 1865; alcuni ne danno la paternità al cartolaio francese del dipartimento della Sarthe, Leone Besnardeau, il quale ne avrebbe emesso in grande quantità durante la guerra franco-russa; alcuni altri infine sostengono che l'invenzione si deve a Francesco Borich di Nunberg, il quale avrebbe, fin dal marzo 1872, pubblicata la prima collezione di disegno per le cartoline illustrate; noi, lasciando che si sbizzariscano chi n'ebbe e n'effettuò il primo pensiero, diremo che esse hanno dato in pochissimi anni uno straordinario incremento al movimento postale e segnano una discreta entrata di nuovi proventi.

La cartolina illustrata ha in parte sostituita quella fornita dall'industria privata, ossia la commerciale ed ha preso in moltissime occasioni le funzioni del biglietto da visita. Con la legge 5 luglio 1905 (R. Decreto 6 ottobre 1905, n° 519) essa, quando non contiene comunicazioni scritte attuali e personali, è sottoposta, come le carte da visita, alla tassa di franchitura di centesimi 5, anziché di centesimi 2.

Nell'esercizio 1909-910 le cartoline illustrate raggiunsero il numero di 124.262.700; i biglietti da visita il numero di 221.896.400.

* * *

²² R. Decreto 27 novembre 1892, n° 765.

²³ Nel 1902 furono emesse quelle con l'effigie di Vittorio Emanuele III. R. Decreto 3 luglio 1902, n° 295 [Le cartoline per l'inaugurazione del palazzo governativo sammarinese furono, naturalmente, emesse da quello Stato. Un po' ingenerosamente, qui come in altre occasioni Melillo pare non considerare la potestà sovrana di San Marino, NdC].

²⁴ R. Decreto 18 giugno 1908, n° 494.

Pieghi di carte manoscritte

A differenza dell'Inghilterra, della Germania, dell'Austria-Ungheria e della Svizzera dove non esiste differenza di tariffa fra le lettere e le carte manoscritte (*papiers d'affaires*), l'Italia ha, come la Francia, un trattamento speciale suggerito dal pubblico interesse per queste ultime.

Le quali, se contenute in pieghi chiusi, sono considerate come lettere; se aperte e circolanti nell'interno del Regno, la progressione della tassa è fissata così: fino a grammi 50 (un porto) cent.20; da grammi 50 a 500, cent. 40, e così, di 500 in 500 grammi fino a Cg. 5, si aggiunse la tassa di cent. 20. Se spedite all'estero, la progressione della tassa è di cent. 25 fino a grammi 50, e per ogni 50 grammi fino a grammi 2.000 si aggiungono centesimi 25 di francatura.

La tassa dei pieghi non francati è pari a quella di francatura per gli oggetti diretti da uffici governativi ad altri non governativi, od a corpi morali, coi quali non possono corrispondere con esenzione, oppure a privati. Quando la tassa di un piego di carte manoscritte superasse quella cui andrebbe sottoposto con la tariffa delle lettere, si applica quest'ultima. Per i pieghi di carte manoscritte circolanti nel distretto postale non vi è riduzione di tassa.

La francatura delle carte manoscritte non è obbligatoria. La soprata tassa è, come per le stampe, pari alla doppia francatura con deduzione dei francobolli apposti.

Una agevolazione importante si ebbe con la legge del 1890; quella di poter unire alle carte manoscritte spedite per l'interno, senza aumento di tassa, una lettera semplice, aperta e diretta al medesimo destinatario cui quelle sono indirizzate. Questa specie di privilegio a vantaggio di alcuni, che con tal mezzo sottraggonsi da un carico imposto agli altri, fu combattuto fin da quando era in esame e in discussione la legge postale del 1862. La commissione allora fu di parere non si dovesse aggiungere "un nuovo favore per le supposte lettere accompagnatorie". Fino dal 1893 la lettera non poteva contenere che le sole indicazioni dell'invio, con qualche breve spiegazione sulla natura e sullo scopo dei documenti annessi. Dopo, la lettera di accompagnamento poté trattare anche di altra cose.

Fu inoltre consentito che sulle copertine mobili degli inserti o fascicoli di carte manoscritte fosse fatto un riassunto del contenuto di essi, e di non computare, né annullare i francobolli apposti all'interno del piego o sulla lettera allegata; furono ammessi al trattamento delle carte manoscritte le cambiali, i vaglia cambiari e postali, gli assegni bancari ed altri effetti di commercio, certificati di rendita nominativa del Debito Pubblico che non avessero avuti semestri scaduti, libretti della Casse di Risparmio e simili, che non fossero stati al portatore, ecc.

Il numero di pieghi di manoscritti spediti nell'esercizio 1889-1890 fu di 3.858.177; nel 1898-99, di 8.455.358 con una differenza in meno su

quello dell'esercizio precedente di 99.306; ma nel 1899-1890 raggiunse la cifra di 10.872.179; ma si ridussero a 7.033.370 nell'esercizio 1909-910.

Giornali e stampe

La tariffa e il trattamento delle stampe e specialmente dei giornali costituiscono uno degli argomenti più laboriosi della legislazione italiana. Fin dai primi anni del nuovo regno esso fu oggetto di cure speciali e di studi per raggiungere i maggiori possibili miglioramenti proporzionalmente alle esigenze finanziarie dello Stato e alla crescente attività degli italiani.

Altrove noi già notammo che la legge postale del 5 maggio 1862 fece scomparire le disparate tariffe che regolavano la tassa delle corrispondenze nelle diverse provincie e ridusse ad un solo ed uniforme sistema questo importante ramo della pubblica amministrazione. Per le stampe, la Commissione parlamentare che studiò quella legge riconobbe a priori la necessità di distinguere le stampe in periodiche e in non periodiche, e, in omaggio al rispetto per la scienza, e al bisogno, all'interesse e al dovere di propagarle fra le diverse parti d'Italia rimaste tanto lungamente divise e quasi ignote fra di loro, volle equiparare ai giornali, agli opuscoli, i libri non rilegati e le prove di stampa, le fotografie, le incisioni, le litografie, la carta da musica stampata, ecc.

Esprese anche il parere di abbassare la tassa proposta di cent. 2 ogni 40 grammi; ma, infine, dovè concludere che questa era, in tale misura, più che favorevole ai bisogni e ai progressi dell'istruzione, più liberale della tariffa francese che imponeva ai libri una tassa uguale a quella delle mostre di merci; più liberale dell'Inglese che era di un *penny* per ogni 120 grammi. Una diminuzione avrebbe avuto l'inconveniente di alterare l'indole vera dell'istituto postale, di recare impaccio al servizio, di non mantenere un giusto rapporto fra le spese occasionate ed accresciute e il relativo rimborso e compenso.

Si pensò peraltro ad aumentare il peso unitario da 40 a 50 grammi; ma si notò che ordinariamente un foglio non eccede i 20 o i 25 grammi, che non raggiunge quasi mai i 40 e che per quella uniformità, che tanto conferisce a rendere regolare e spedito il servizio postale, si procurò che tal peso fosse stato di norma anche nei rapporti con le Amministrazioni postali estere.

Si ammise però una eccezione di favore per i supplementi dei giornali che recavano gli atti del governo, purché di formato uguale al giornale e spediti unitamente ad esso, e si stabilì che fossero stati trasportati esenti da qualsiasi tassa.

Il Ministro che presentò il progetto di legge propose di concedere lo stesso privilegio anche all'edizione ufficiale degli atti del Parlamento; ma

la Commissione della Camera giustamente osservò che tal fatto sarebbe stato un vantaggio, più che pel pubblico, per l'editore, il quale era obbligato a stampare ed a inviare insieme al giornale ufficiale il resoconto delle sedute e gli atti Parlamentari. Per gli altri supplementi, che solevano essere pubblicati dai giornali allo scopo principale d'illuminare la pubblica opinione su qualche questione importante, non esisteva alcuna disposizione e l'Amministrazione delle Poste, interpretando nel senso più favorevole e largo il silenzio della legge, riscuoteva per questi supplementi la medesima tassa di francatura fissata per i fogli periodici. Tale consuetudine aveva qualcosa di arbitrario e fu stabilita con una sanzione legale con la successiva legge del 1864, che concedeva ai supplementi la tassa ridotta di cent. 1 per ogni foglio separato, del medesimo formato del giornale, e del peso di gr. 40.

La stessa legge del 1864 provvide ad emendare altre imperfezioni. Alcuni presumevano, per esempio, che dovesse essere applicata la tassa delle stampe ai vaglia postali ed alle cambiali, alle lettere di vettura, alle fedeli di nascita, alle polizze di commercio e simili, per ciò solo che erano stampati e recavano l'indicazione a mano di qualche nome e qualche cifra. Questa interpretazione ripugnava allo spirito della legge, che concedeva la riduzione della tassa a cent. 2 nell'intento di giovare soltanto alle stampe propriamente dette, non già a quelle che, con le aggiunte manoscritte, rivestivano il carattere di corrispondenza, e dove perciò doveva applicarsi la tassa di centesimi 15.

Ad eliminare una troppo lata interpretazione si decise, come già in tutti gli altri Stati, meno nel Belgio, di non permettere altra scrittura che la data, la firma nelle circolari, le poche parole di dedica e di omaggio sui libri od opuscoli, le correzioni sulle bozze di stampa.

Seguendo la pratica e le consuetudini delle Amministrazioni estere si dispose pure la obbligatorietà della francatura; di non dar corso alle stampe che ne fossero state prive e di restituirle possibilmente ai mittenti; di assoggettare quelle francate al doppio della tassa mancante, a compimento di quella, che doveva essere pagata.

Nelle modificazioni alla legge postale proposte col progetto presentato il 29 gennaio 1872 e che poi, nell'anno seguente, diventò legge dello Stato, si ha quella riguardante la soppressione della privativa dell'Amministrazione delle Poste pel trasporto e la distribuzione dei giornali e delle opere. Le ragioni che indussero il Ministero a questa risoluzione furono le difficoltà di provvedere al servizio regolare al cospetto dell'aumento considerevole e rapido del numero di giornali che si spediscono per mezzo della posta ambulante e l'impossibilità di tutelare nella sua integrità il diritto della privativa.

La legge del 5 maggio 1862 n° 604, creava questo diritto di privativa per i giornali e per le opere periodiche, lasciando libera la circolazione di tutte le altre stampe non periodiche. L'esperienza di un decennio dimostrò l'inopportunità di tale diritto. Così nella Relazione della Giunta che

riferì sul progetto di legge:

Non si può disconoscere che il servizio della posta ambulante annessa ai treni celeri delle strade ferrate si è venuto aggravando specialmente per le partenze da Roma e da alcune altre importanti città.

La diffusione dell'istruzione e lo svolgimento dei negozi dovevano produrre questo incremento di giornali e di corrispondenze, che salutiamo come un sintomo soddisfacente dello sviluppo dell'operosità intellettuale ed economica del paese. È però da sperare che noi siamo soltanto all'inizio di questo moto salutare, mercé del quale si stringono viepiù le relazioni fra le varie provincie e la nazione impara a conoscere sé stessa. Giacché, se l'essere nel 1870 i fogli circolanti saliti a 59 milioni può essere cagione d'ingombro alla Posta ambulante e giustificare la proposta del Ministero, tal numero però è assai lontano da indicare una rigogliosa vita politica e commerciale. Difatti noi vediamo le Poste del Belgio distribuire nel 1869 ben 18 milioni di copie, della Baviera 54 milioni, della Svizzera 32. Tacciamo dei grandi stati di cui alcuni non hanno la privativa ed altri l'hanno ristretta, ma che ebbero tutti a distribuirne un numero di fogli di gran lunga maggiore che non in Italia.

Né l'insufficiente diffusione dei giornali può essere attribuita alla tassa. Essa è di un centesimo per foglio di 40 grammi, che è quanto dire pei giornali di più ampio formato. Se si eccettua il Belgio, che ha la tassa di un centesimo per foglio di qualunque dimensione, tutti gli altri Stati l'hanno più elevata.

Nella Gran Bretagna la tassa è di 5 centesimi per qualsiasi dimensione e peso.

Nella Germania, di 4 cent. e mezzo fino a 40 grammi, con la tassa massima di 25 centesimi fino a 250. Oltre i 250 grammi si tassano i fogli 37 centesimi e mezzo, senza riguardo a peso né a distanza.

Nella Francia vi è di 4 centesimi per foglio di 40 grammi, oltre i quali si accresce un centesimo per ogni 10 grammi o frazione.

Nell'Impero Austro-Ungarico è di 2 centesimi e mezzo per esemplare di giornali che si pubblicano più d'una volta la settimana, senza distinzione di peso e per ogni 80 grammi circa delle gazzette che si pubblicano più di una volta al mese. Le pubblicazioni non periodiche sono tassate 5 centesimi per circa 40 grammi.

Appare da questi ragguagli come la tassa sia assai più mite in Italia, dove la Posta, anziché mettere ostacolo, ha fatto ogni possa per rendere più agevole e meno dispendiosa la distribuzione dei giornali.

Più adunque il numero dei fogli spediti è la fiducia di un rapido sviluppo della stampa periodica, che deve incoraggiarci ad accogliere l'articolo primo del progetto di legge, con cui si abolisce la privativa postale pel trasporto e la distribuzione dei giornali e delle opere periodiche. Questa privativa più non sussiste nella Gran Bretagna, né nell'Olanda; nella Germania è ristretta ai giornali politici che si pubblicano più volte la settimana, e solo quando percorrono un raggio maggiore di due miglia; negli Stati Uniti resta solo per le copie che si spediscono separatamente. A poco a poco dovrà scomparire dappertutto, diventando più difficile, per l'allargarsi del campo della stampa periodica, di sopperire al servizio con la richiesta speditezza, per cui è di tutta giustizia che si lasci alle amministrazioni dei giornali di provvedere alla spedizione dei loro fogli, secondo stimano più sicuro, più celere e più economico. Lo Stato non potrebbe ostinarsi a voler mantenere la privativa di un servizio che sente di non poter più compiere in modo soddisfacente.

È meglio che l'abbandoni; ci guadagna la libertà. E tanto più conviene l'abbandoni se non può nemmeno far rispettare i suoi diritti. Che è mai una privativa della quale l'amministrazione pubblica è costretta di riconoscere non essere in grado di curare la perfetta esecuzione?

Ma lo Stato, intanto che rinuncia alla privata, deve pur mantenere ai giornali, che vogliono servirsi della Posta, i vantaggi che ora sono ad essi assicurati. È assai probabile che della libertà del trasporto e distribuzione potranno giovare soltanto pochissimi giornali, quelli cioè che hanno estesa diffusione e per le città dove inviano molte copie; ma i giornali che hanno una ristretta pubblicità, e tutte pei luoghi ove contano piccolo numero di abbonati, continueranno pur sempre a valersi della Posta.

Si vorrà di questi peggiorare la condizione?

... Ciò che importa è di conciliare le esigenze del servizio postale cogli interessi della libera stampa. Ora è di tutta evidenza che la amministrazione non potrebbe compiere la separazione e distribuzione di giornali se questi sono recati alla rinfusa al momento della partenza del convoglio. Essa ha quindi ragione di richiedere che si faccia dei giornali una preventiva separazione delle copie per linee e per località; per tal guisa gli impiegati della posta ambulante potranno meglio soddisfare agli obblighi di un servizio grave e disagiata e i giornali non soffrirne scapito...

La Commissione stima anco opportuno di proporre che all'obbligo del preventivo bollo si sostituisca quello dell'affrancatura preventiva. Oltreché ai giornali di diffusione ristretta può tornar più comodo il mettere il francobollo anziché inviare la carta alla posta per essere bollata, non tutti gli uffici postali sarebbero in grado di poter compiere questo incarico, e l'amministrazione se dovesse provvederli tutti d'impiegati pel bollo si sobbarcherebbe probabilmente ad una spesa da cui non ritrarrebbe sufficiente compenso.

Col disegno di legge del 30 luglio 1888, n° 5618, nuove concessioni furono accordate e alcune restrizioni vennero meglio regolate:

a) si estese il divieto di scrivere sulle stampe non periodiche delle aggiunte mediante caratteri mobili o bolli;

b) si ammise una eccezione per quelle fatte in qualunque modo sulle circolari di commercio, limitatamente a firme, o a date, o a nomi, per la indicazione, sulle fascie dei giornali, della scadenza degli abbonamenti e degli eventuali residui di prezzo da essere pagati;

c) fu accordato di affrancare al prezzo delle stampe anche le circolari aventi forma e carattere di lettere, qualunque fosse il mezzo meccanico di riproduzione, purché spedite in numero non minore di venti esemplari.

Quest'ultima importante facilitazione venne sollecitata dal voto del Consiglio delle Industrie e del Commercio e da alcune Camere di Commercio e concessa dalla considerazione che non il modo con cui era preparata, ma la molteplicità degli esemplari di una qualsiasi partecipazione dava a questa il carattere di circolare togliendole quello di lettera attuale e personale.

d) L'unità di peso sul quale si ragguaglia la progressione nella tassa per le stampe in genere e per i campioni fu elevata da 40 grammi a 50, con una progressione di 50 in 50 o frazione di 50 grammi, equiparando così anche in questo punto la tariffa interna alla internazionale.

Con lo stesso disegno fu proposta una radicale riforma, vivamente dibattuta dalla Commissione e già ventilata fin dal 1872. Si trattava di adottare un nuovo metodo e di applicare una nuova misura di affrancazione dei periodici giornalieri. Si proponeva d'introdurre fra noi un sistema analogo a quello in uso, fra l'altro, in Germania, per il quale la posta

doveva fare gli abbonamenti ai giornali e distribuire questi, a esclusiva sua cura, agli abbonati. L'articolo, presentato dal deputato Del Balzo componente della Commissione, era così concepito:

La tassa di affrancamento dei giornali quotidiani è fissata in millesimi 6 per ogni esemplare. Per godere di questa riduzione di tassa i giornali quotidiani dovranno essere dagli editori consegnati alla posta senza fascia e senza indirizzo, ma divisi in pacchi, indirizzati agli uffici postali di destinazione, cui spetta il recapito ad ogni singolo associato. L'associazione per parte del pubblico ai giornali quotidiani dovrà essere fatta per mezzo degli uffici postali e potrà anche direttamente essere fatta presso gli editori; ma in questo caso costoro dovranno darne immediata partecipazione all'ufficio postale ove risiede l'abbonato. Il pagamento delle tasse di spedizione dovrà farsi dall'editore all'ufficio postale di partenza dei giornali quotidiani il primo di ogni mese per dichiarazione dell'editore medesimo. Le differenze fra il numero delle copie dichiarato dall'editore e il numero delle copie ricevute dagli uffici postali di destinazione saranno regolate in fine del mese. Il regolamento di esecuzione della presente legge determinerà le altre condizioni alle quali è subordinata la spedizione dei giornali quotidiani. Nulla è innovato per le tasse di francatura e pel modo di spedizione dei giornali non quotidiani e delle altre opere periodiche, di cui all'art. 2 della legge 23 giugno 1873, n° 1442.

Comunicato l'articolo al Ministro dei L.L.P.P., questi rispose:

L'articolo da aggiungersi dovrebbe essere redatto, a parere dell'Amministrazione come segue: La tassa di francatura dei giornali quotidiani è ridotta a millesimi 6 per esemplare, non eccedente il peso di 50 grammi. Per godere di questa riduzione i giornali dovranno essere consegnati dagli editori alla Posta senza fascie e senza indirizzo, ripartiti in pacchi diretti agli uffici di destinazione, cui ne spetterà il recapito ai singoli associati. Le associazioni saranno fatte esclusivamente per mezzo degli uffici postali e la tassa di spedizione sarà detratta dal prezzo. Il Regolamento ecc. ecc. Le modificazioni sono tre: La prima ha per oggetto di regolare la tassa per unità di 50 grammi di peso. La seconda, cioè quella che la tassa stessa debba essere detratta dal prezzo e che tutte le associazioni debbano essere fatte per mezzo della Posta, è indispensabile, per regolare i rapporti fra gli editori e la Posta medesima, togliendo la possibilità di qualsiasi contestazione intorno al numero degli esemplari spediti da ciascuno di essi. Se non si detraesse la tassa dal prezzo, ci troveremmo presso a poco nelle condizioni attuali, che si dovrebbero contare i fogli in partenza, per riscontrare l'esattezza delle dichiarazioni degli editori. Ma per conseguire l'intento è indispensabile che tutte le associazioni sieno fatte per mezzo degli uffici di Posta; la quale cosa deve tornare gradita agli stessi editori, poiché li libera da molte molestie. La terza modificazione infine ha per oggetto di provvedere ai supplementi, dichiarando esplicitamente che a loro riguardo rimane fermo il trattamento attuale. Trattandosi di una modificazione di qualche importanza, questa non si potrebbe consentire senza circondarla di opportune cautele.

Ma la maggioranza della Commissione fu invece trattenuta da queste considerazioni: la riforma non pareva in nessun modo maturata per parte dell'Amministrazione postale; rimaneva dubbio se veramente con il nuo-

vo metodo l'incasso dello Stato fosse meglio garantito; la innovazione portava un ribasso effettivo e sensibilissimo sulla tariffa di francatura dei periodici giornalieri, in un tempo in cui il governo era nella necessità di rifiutare qualunque alleviamento alla tariffa delle lettere che son pure la prima e più importante funzione della Posta; la innovazione non sarebbe stata accetta alla maggior parte del pubblico italiano abituato a ricevere i suoi giornali direttamente dai suoi editori, coi quali si sente in più stretti ed immediati rapporti; infine, l'innovazione poteva non convenire anche a molta parte del giornalismo italiano, cui non può essere indifferente il tenersi a contatto più diretto coi propri lettori più consueti e costanti quali sono gli abbonati.

Così la proposta dell'onorevole Del Balzo non fu pel momento accettata dalla Commissione. Discutendosi però nella Camera dei Deputati il disegno di legge che divenne poi legge dello Stato (30 luglio 1888), la tanto discussa riduzione da un centesimo a sei millesimi per ogni esemplare fu approvata; e fu anche approvato il sistema che le associazioni ai giornali si facessero per mezzo della Posta, chiamata ad inviare giornali agli abbonati. Ma gli editori si mostrarono tutti o quasi avversi al nuovo metodo d'associazione; talché fu buon consiglio dichiarare sospesa l'esecuzione.

Il Ministro Lacava propose intanto di modificare l'articolo 23 della legge 30 luglio 1888, divenuto poi l'articolo 26 del Testo Unico delle leggi postali pubblicato il 20 giugno 1889, nel senso, che la tassa di sei millesimi fosse applicabile ai giornali quotidiani francati col metodo degli abbonamenti e considerando come quotidiani anche i giornali che escono sei volte per settimana.

Propose inoltre di determinare per legge che la tassa di francatura fosse pagata sempre anticipatamente; che fra la Posta e gli editori dovessero tenersi aperti appositi conti correnti e che il riscontro delle quantità dichiarate fosse fatto, senza eccessivo spirito di fiscalità e senza differenza, con ferma imparzialità e senza indebite compiacenze, col metodo della pesatura. Aggiunse l'obbligo di presentare i giornali almeno 15 minuti prima delle partenze dei treni; escluse le spedizioni cumulative di più giornali e periodici, allo scopo di evitare le difficoltà della loro verifica mediante pesatura; sottopose ad una punizione pecuniaria le dichiarazioni degli editori inferiori alle vere; diede facoltà all'Amministrazione di rinviare da una corsa di posta all'altra i giornali non presentati dagli editori nei tempi e modo prescritti; dichiarò che la riduzione della tassa non avrebbe recato danno quando l'Amministrazione fosse provveduta dei mezzi necessari per farla pagare integralmente.

Il ministro volle infine ricordare "che la tassa di sei millesimi per esemplare riescirà *la più lieve di tutta Europa*; la quale cosa è degna di nota in un paese come il nostro, che ha e conserva pur troppo per le lettere *una tassa più gravosa di quella di tutti o quasi gli altri paesi civili*".

Queste proposte furono, con lievi modificazioni ed aggiunte, conver-

tite in legge ²⁵. Il Regolamento relativo, parafrasando le disposizioni in essa contenute, definisce le stampe, rilevandone i caratteri; designa le condizioni alle quali è accordata la tariffa di favore; fissa le formalità per l'apertura dei *conti-correnti*, per un sol numero o continuativo, fra gli editori e la Posta, il modo di spedizione, il riscontro delle quantità dichiarate; determina il modo di computare le tasse delle stampe periodiche e non periodiche, precisa quali stampati possono considerarsi parti integranti dei giornali e quali altri supplementi; stabilisce i limiti di peso per le stampe non periodiche; regola la francatura delle stampe nei rapporti internazionali, la consegna alla posta delle stampe francate mediante francobolli, il loro trattamento per mezzo degli uffici postali, il loro condizionamento; determina la obbligatorietà della francatura e dà le norme sul trattamento delle stampe contenenti scritti non ammessi. Allarga il vecchio significato delle stampe periodiche; le ritiene tali se escono regolarmente almeno una volta per semestre; se non costituiscono opere determinate; se sono sottoposte alle disposizioni del Capo VIII della legge sulla stampa del 26 marzo 1848; se hanno lo scopo di tenere informato il pubblico delle vicende politiche, scientifiche, tecniche, artistiche, letterarie, religiose, amministrative, finanziarie, commerciali, ecc., e se sono tali da poter durare indefinitamente, con materie diverse da un numero all'altro, come i giornali, le gazzette, le riviste, le rassegne e simili.

Divide le stampe periodiche in quotidiane e non quotidiane. Per le prime, purché non contengano alcuna lettera o annotazione manoscritta avente carattere di corrispondenza attuale e personale, la tassa di francatura è nella misura di sei millesimi per esemplare non eccedente 50 grammi comprese le fascie, aggiungendo altri sei millesimi ogni 50 grammi di maggior peso; per le altre, la francatura di un centesimo per esemplare negli stessi limiti di peso delle stampe periodiche quotidiane; le une e le altre devono avere stampate sulla fascetta o altrove l'indicazione "conto corrente con la posta". La tassa si computa esemplare per esemplare, anche se questi sono riuniti in pieghi. Per le riviste, con o senza copertina, ciascuna dispensa costituisce un esemplare. Non vi è limite di peso per i pieghi di stampe periodiche.

Per essere ammessi a questo trattamento, il regolamento fa obbligo agli editori di presentare un'attestazione del Ministero dell'Interno o della Prefettura della provincia da cui risulta che abbiano ottemperato al disposto dell'articolo 36 della legge sulla stampa in data 26 marzo 1848 ²⁶.

Concede inoltre agli editori piena libertà di servirsi di francobolli anziché dell'abbonamento; in tal caso i giornali periodici entrano nella

²⁵ 12 giugno 1890, n° 6889.

²⁶ L'art. 36 della legge sulla stampa richiede una dichiarazione scritta e documenti dai quali risultino, in chi voglia pubblicare il giornale, e nel gerente, la qualità di cittadini italiani, maggiori di età e nel pieno godimento dei diritti civili, la natura della pubblicazione, il nome della tipografia, il nome e la dimora del tipografo e del gerente responsabile. Si rende superflua quando trattasi di pubblicazioni evidentemente periodiche nel senso postale.

categoria delle stampe in genere, e sono considerate, non in ragione di esemplari, ma di peso. Pagheranno quindi la tassa di 2 cent. ogni 50 grammi o frazione, e il peso di ogni pacco può raggiungere i 5 chili.

La legge accorda anche facilitazioni al trattamento delle stampe non periodiche. Per questo, oltreché mediante francobolli, la francatura può essere fatta anche con abbonamento, purché trattisi di spedizioni in quantità eccedenti 50 esemplari identici di una stessa pubblicazione ed a condizione che la tassa di francatura si applichi per esemplare, cioè 2 centesimi per ogni esemplare nel limite di peso di 50 grammi per ciascuno. La tassa delle stampe non periodiche, od assimilate a queste, si computa invece sul peso complessivo di ciascun piego, qualunque sia la quantità di oggetti che contenga, purché tutti allo stesso indirizzo. L'aggiunta nei giornali o periodici di qualsiasi scritto non ammesso è punita con l'ammenda da L. 5 a 50.

La francatura delle stampe e dei campioni è sempre obbligatoria; non hanno corso quelle prive di francobolli. Queste sono restituite possibilmente ai mittenti; quelle francate insufficientemente si assoggettano, come per i pieghi manoscritti, al doppio della tassa normale con deduzione dei francobolli appostivi. Quelle inverificabili e che contengono scritti, sono sottoposte al trattamento delle lettere, purché la rispettiva soprata tassa non superi una lira. Non si tien conto dei francobolli che non raggiungono il valore di un mezzo decimo.

Queste disposizioni, date le difficoltà di riconoscere o di appurare il mittente di un giornale, sono di difficile applicazione e servono solo come avvertenza e come minaccia a frenare l'inveterato abuso.

Il metodo del conto-corrente, come ognuno vede, agevola fortemente il lavoro di spedizione da parte degli editori, dà agio di poter conseguire un immediato avviamento, senza incorrere nel lavoro di affrancatura e di annullamento. Esso evita inoltre, o per lo meno mitiga, l'entità di probabili frodi per parte degli editori, i quali, nel dichiarare il numero degli esemplari da consegnarsi agli uffizi, sanno che i verificatori o altri funzionari assoggettano le spedizioni a controlli improvvisi e saltuari e, nel maggior numero dei casi, non si espongono, come nei primi tempi dell'attuazione del nuovo sistema, a verbali o a contestazioni.

Certo, allorché i fogli erano, specialmente nel regno sardo, assoggettati alla preventiva bollatura (*periodici franchi*), la frode mal si prestava a coprire la poca sincerità più o meno palese delle spedizioni; ma il metodo, preso dagli antichi stati italiani, se favoriva discretamente l'erario, era di grave peso agl'interessati, costretti ad un lungo e noioso lavoro di preparazione e di trasporto, e di non lieve fastidio agli uffizi chiamati ad applicare quel bollo. Il "conto-corrente" facilita invece il compito di tutti e rende esatta e sollecita la trasmissione dei giornali.

Invero la consegna riuscirebbe più proficua se venisse eseguita, senza il tramite degli uffizi, direttamente sulle vetture ferroviarie e sui piroscafi postali. Ma la legge, preoccupandosi in questo di salvaguardare l'interes-

se dell'erario per mezzo di riscontri e di registrazioni, impossibili o almeno assai difficili a farsi sugli ambulanti o sulle navi incaricate del trasporto della corrispondenza, ha sancito che la trasmissione debba essere fatta agli uffizi postali.

Malgrado ciò, l'Amministrazione delle Poste, pur non costituendo l'invio di giornali materia di privativa, è riuscita a conciliare la massima possibile sollecitudine nelle spedizioni con le non meno giuste esigenze del servizio postale in genere, così vasto ed importante, così vario e complesso. Conseguentemente furono accordate altre concessioni, le quali, per una estesa e più opportuna interpretazione della legge e del regolamento, riuscirono vantaggiose a questa e a quella classe di cittadini, o industriali, o commercianti, o banchieri, ecc. Per esempio:

a) Per i pieghi di giornali, cui nulla fu aggiunto, tolto o sostituito, venne accordato (1893) il rinvio agli editori, senza il pagamento di nuove tasse.

b) Furono autorizzati (1894) i ricevitori postali di 2^a e 3^a classe e i collettori ad incaricarsi, per proprio conto, alla rivendita di giornali e di mettersi in rapporti diretti con gli editori per concordare le condizioni.

c) I doni o premi, spediti dalle amministrazioni di giornali ai rispettivi associati, furono ammessi nello stesso anno al trattamento dei fogli principali o dei supplementi.

d) Fu ammessa (1895) la spedizione, fuori dei dispacci ordinari, di pacchi di giornali all'indirizzo dei rivenditori.

e) I giornali pubblicati mediante carta punteggiata ad uso dei ciechi furono trattati (1897) come stampe periodiche.

f) Fu disposta nello stesso anno l'accettazione di spedizioni cumulative di fogli quotidiani e non quotidiani, uniti o no ad altre stampe non periodiche.

g) Furono considerati (1898) bozze di stampe (nel servizio interno) i fogli stampati rinviati agli editori di annuari, guide o simili, e come stampe le fatture di commercio aperte, di un sol foglio, stampate o autografe, con le sole indicazioni della quantità e importo della merce e della data di rimessa; la carta da parati; i diplomi, certificati e simili, predisposti a stampa e riempiti a mano e rilasciati da enti morali, istituti, ecc...

h) Fu ammesso (1901) di unire alle stampe non soltanto francobolli e cartoline di Stato, ma anche biglietti postali, e si consentì, per la predisposizione di ulteriori spedizioni, che sui biglietti da inviarsi aperti e sulle cartoline postali fosse apposto l'indirizzo, rimanendo però esclusa qualsiasi comunicazione.

i) La carta di musica, gli spartiti, ecc. con le note musicali e le relative indicazioni scritte a mano, furono (1902) assimilate alle stampe.

k) Fu fatta la ristampa di un nuovo elenco di giornali e delle opere periodiche edite nel regno, per facilitare agli uffizi e al pubblico la cognizione delle norme di abbonamento, e rendere più estesa la prestazione del servizio. Altrettanto fu fatto per le pubblicazioni periodiche all'estero, per

le quali possono essere accettate associazioni per mezzo dei nostri uffici (1906-1907); altra ristampa venne fatta nel 1910.

l) A richiesta della presidenza della Società “Dante Alighieri” nel 1908 si dispose che le stampe cadute in rifiuto, eccettuate quelle da restituirsi alle Amministrazioni mittenti e quelle estere, fossero dalle Direzioni provinciali trasmesse ai locali Comitati della “Dante Alighieri” per essere distribuite sui piroscafi agli emigranti, nell’intento di procurare a questi un’utile e dilettevole occupazione e di tenere avvinto il loro pensiero agli avvenimenti della madre patria.

m) Furono ammesse come stampe le carte con punti o caratteri in rilievo per uso dei ciechi. Non possono essere spediti con la tassa ridotta degli stampati quelli che portano qualsiasi segno suscettibile di costituire un linguaggio convenzionale, né quelli il cui testo sia stato modificato dopo la tiratura, salvo le eccezioni esplicitamente autorizzate.

All’esterno di ogni invio, oltre il nome, le ragioni di commercio e il domicilio del mittente, è permesso indicare anche la professione. Le cinque parole di felicitazione, ringraziamenti, complimenti, ecc., si possono scrivere a mano non solo sui biglietti da visita, ma anche sulle carte di augurio, che si sogliono spedire in occasione del Natale e del Capo d’anno. Fu ancora permesso:

a) di indicare a mano sugli avvisi concernenti le partenze e gli arrivi di piroscafi la data delle partenze e degli arrivi come pure il nome dei piroscafi;

b) di indicare a mano sugli avvisi concernenti le spedizioni di mercanzie la data di queste spedizioni.

I cartoncini che portano il titolo di cartolina postale o l’equivalente di questo titolo in una lingua qualsiasi, sono ammessi alla tariffa delle stampe, purché rispondano alle condizioni generali prescritte per questo genere di invii. Quelli che non rispondono a dette condizioni sono considerati e trattati come cartoline postali, salvo a trattarli come lettere quando non rispondano neanche alle condizioni stabilite per le cartoline. Queste disposizioni hanno avuto effetto, nei rapporti internazionali, con la Convenzione di Roma (1906) dal 19 luglio 1907.

L’energia cerebrale destinata alla stampa e lo sviluppo che han preso le pubblicazioni periodiche dimostrano oggi il gran passo che la civiltà ha fatto in tutte le manifestazioni dell’attività umana.

Non staremo qui a tracciare la storia del giornale. Diremo piuttosto che in Italia il numero dei giornali spediti nel 1862 fu approssimativamente di 36.606.190; quello delle stampe non periodiche fu di 4.624.350. Nell’esercizio 1890-91 le stampe spedite con francobolli furono 123.565.108; questa cifra, con l’applicazione del metodo “conto-corrente”, si ridusse nell’esercizio seguente a 60.969.929 a man mano, in continua progressione, si elevò nel 1899-900 a 122.456.220. Invece le stampe spedite col metodo del “conto-corrente” nell’esercizio 1890-91 ammontarono a 56.519.836; ma l’anno dopo si elevarono a 128.371.900, per rag-

giungere nel 1899-900 la cifra di 198.927.731 con un provento di oltre un milione e mezzo di lire.

Nell'esercizio 1909-910 le stampe spedite con francobolli furono 160.353.700; quelle spedite col metodo del "conto-corrente" furono 338.930.357.

Campioni di merci

Il trattamento dei campioni di merci è assimilato, meno per quanto riguarda il peso massimo (grammi 350), alle stampe non periodiche. Esso non ha subito dal 1862 in poi alcuna sostanziale variazione, tranne in alcune formalità che meglio garantiscono l'imballaggio, il contenuto, la forma e le dimensioni delle mostre *. Diremo solo, per la storia, che in quell'anno la Commissione Parlamentare, modificando la proposta del governo, consigliò di serbare per le mostre di merci la tassa di centesimi 10 per ogni 100 grammi; e ad appoggio della tesi mise in evidenza la tariffa francese che per tal genere di corrispondenza richiedeva un centesimo ogni 5 grammi fino a 50, conservando i 10 centesimi fino a 100 grammi ed aggiungendo un centesimo ogni 10 grammi. L'aumento di tassa non ebbe il suffragio del Parlamento.

Con la legge 23 dicembre 1873, n° 1442, i campioni furono, per maggiormente giovare al commercio, assimilati alle stampe non periodiche e la tassa fu sensibilmente ridotta. La tassa allora vigente era di cent. 20 fino a 50 grammi, di cent. 40 da grammi 50 a 500, di cent. 80 da grammi 500 a 1000 e via di seguito, aggiungendo 40 cent. per ogni 500 grammi o frazione di 500 grammi. Con quella legge la tariffa fu portata a cent. 2 per ogni 40 grammi, col limite massimo di grammi 300 ²⁷.

Il peso unitario fu poi con la legge 30 luglio 1888, n° 9618, elevato a grammi 50.

La francatura dei campioni di merci è, come in tutti gli Stati meno l'Inghilterra, obbligatoria, sia per l'interno come per l'estero.

La statistica ufficiale ci fornisce il movimento ascendente approssimativo dei campioni: nell'esercizio 1889-90 furono 2.871.887; in quello 1899-900 raggiunsero il numero di 11.060.700; nel 1909-910 furono 8.560.100.

* * *

* "Mostra": termine ora in disuso, aveva il significato di "campione di merce" [NdC].

²⁷ Nella Gran Bretagna (1872) i campioni erano tassati come le lettere; in Francia, 30 cent. fino a 50 grammi e quindi 10 cent. per ogni 50 gr. o frazione, con un limite massimo di gr. 300; nel Belgio, 10 cent. per ogni pacco di 100 gr., 20 cent. da 101 a 200 gr., 30 da 201 a 300, limite massimo; in Germania, 4 cent. e mezzo ogni 40 gr., col limite massimo di gr. 240; in Austria, 10 cent. ogni 40 gr. circa, col limite massimo di circa 250 gr.; negli Stati Uniti, 10 cent. per ogni 120 gr. (limite massimo).

Corrispondenza raccomandata ed assicurata

La legge del 1862, più volte citata, fissava a cent. 30 la tassa per la raccomandazione delle lettere, oltre la francatura obbligatoria. Tale tassa non fece nascere alcuna obiezione nel seno della Commissione della Camera, né al Parlamento; anzi fu ritenuta come di favore, paragonandola a quella della legge sarda che era di cent. 40, e proporzionalmente giusta in rapporto a quelle (cent. 25 e 28) esistenti prima di quell'anno nelle altre provincie italiane. La legge provvide inoltre a stabilire l'indennità, che il Giorgi chiama 'vera clausola penale' nei sensi dell'articolo 1212 del C.c., di L. 50 per la perdita delle lettere raccomandate.

Nel 1864 il Ministro dei L.L. P.P. onorevole Menabrea si preoccupò dell'abitudine invalsa nel pubblico d'includere oggetti o carte di valore nelle lettere senza premunirsi contro le possibili eventualità che possono comprometterne l'arrivo a destinazione, abitudine che cagionava gravi preoccupazioni nelle Amministrazioni postali di tutti i paesi, che in essa scorgevano a ragione una causa perenne di disturbo e di censure non sempre meritate ed una tentazione continua alla moralità dei loro agenti. Nel progetto ministeriale della legge del 5 maggio 1862 era inclusa una disposizione che vietava, come in Francia ²⁸, la inserzione nelle lettere non raccomandate o non assicurate di oggetti o carte di valore sotto la sanzione di una pena pecuniaria; ma questo concetto, che parve lesivo alla libertà dei cittadini, non incontrò favore presso la Commissione incaricata dell'esame della legge surriferita, e fu perciò abbandonato. Parve sufficiente rimedio la riduzione della tassa per le lettere raccomandate e la facoltà di assicurare con poca spesa i valori dichiarati. Questi temperamenti attenuarono in parte il male; ma non valsero a sradicarlo.

A rendere meno facile e meno frequente la trasmissione di oggetti di valore nelle lettere ordinarie si pensò dapprima a punire con un'ammenda da L. 5 a 50 i colpevoli, come in Francia; ma la Commissione Parlamentare respinse tale penalità e propose invece di assoggettare alla raccomandazione d'ufficio le lettere nelle quali da segni esterni si fosse potuto riconoscere, nel contenuto, degli oggetti di valore, ponendo a carico del destinatario soltanto il doppio della tassa stabilita per le lettere raccomandate.

Con questo provvedimento, né eccessivo, né troppo fiscale, già adot-

²⁸ L'Amministrazione giustamente commossa dalle continue lagnanze che le giungevano per smarrimento di lettere contenenti valori, e riputando che questo stato di cose tornava a scapito del suo decoro e della moralità dei suoi impiegati, promosse, nel 1859, l'emanazione di una legge, in forza della quale l'inserzione di carte di valore in una lettera raccomandata o non assicurata è punita con una multa estensibile fino a 500 lire. Questa legge non riuscì, è vero, molto accolta al pubblico, che in quel diritto scorse un'ingerenza indebita dello Stato; ma ha però avuto l'invidiabile risultato di far scomparire la piaga che affligge le altre Amministrazioni postali e di produrre un morale e materiale vantaggio, essendo che nel 1861 si assicurarono negli uffizi francesi n. 1.001.400 lettere contenenti valori per 16 milioni di lire, la cui tassa fruttò un'entrata di L. 616.000.

tato con buoni risultati dall'Amministrazione inglese, s'intese garantire l'interesse dei destinatari e tutelare la morale responsabilità dell'Amministrazione, che, non avendo per istituto la trasmissione di valori, assunse questo servizio come carico accessorio, ma attorniato di quelle cautele e di quelle formalità richieste e rigorosamente praticate, in casi identici, dalle banche e dal commercio.

La Commissione inoltre propose di rimborsare al destinatario la soprattassa allorquando questi avesse potuto dimostrare che le lettere a lui dirette non contenevano i valori dalla legge contemplati.

Non potendo per le corrispondenze con l'estero alterarsi le convenzioni internazionali, la Commissione volle limitare il provvedimento all'interno del regno.

Nel 1872 nuove modificazioni furono proposte. Il ministro De Vincenzi, nella tornata del 23 gennaio di quell'anno, disse che la tassa proporzionale di assicurazione di 10 cent. per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, sanzionata con la legge 5 maggio 1862, poteva considerarsi ed era di fatti conveniente all'epoca di quella legge; ma, venuto il 1866, e con esso il corso forzoso della carta monetata, non tardò a divenire evidente come tale immensa facilitazione accordata alla trasmissione sicura dei valori cartacei cadesse a doppio danno dell'Amministrazione, tanto per il maggior pericolo che essa corre in questo genere di trasporti, quanto per la concorrenza che l'Amministrazione medesima viene in certo modo a creare contro sé stessa rispetto all'altro mezzo di trasmissione di valori, il vaglia cioè, il quale costa assai più, mentre offre una sicurezza uguale per l'Amministrazione e per il pubblico.

E a dimostrare la singolare influenza che il corso forzoso della carta monetata esercitava sulle spedizioni di valori dichiarati, il De Vincenzi mise a confronto due anni, 1865 e 1866. Nel 1865 il numero delle assicurazioni fu di 30.702 per 35.170.000 lire, e nel 1866, anno in cui fu introdotto il corso forzoso, si ebbero invece 71.762 assicurate per 75.467.000 lire, cioè un di più nel 1866 di 41.000 assicurate per 4 milioni di lire.

Questo incremento si è mantenuto, ed ha nel 1870 raggiunta la imponente cifra di 137.000 assicurate per oltre 101 milioni di lire ²⁹. Aggiunse:

Del resto, perché a prima vista si scorga quanto sia tenue la retribuzione di questo invio di lettere assicurate, basti il dire che la lettera contenente un valore dichia-

²⁹ Il seguente specchietto mostra l'incremento del numero e della somma dei valori assicurati negli anni 1863-1871:

Anno 1863	N.	16.289	L.	14.578.920
Anno 1864	N.	20.601	L.	23.577.490
Anno 1865	N.	30.702	L.	35.170.391
Anno 1866	N.	71.762	L.	75.467.977
Anno 1867	N.	114.022	L.	102.354.292
Anno 1868	N.	124.188	L.	103.406.441
Anno 1869	N.	126.803	L.	106.442.315
Anno 1870	N.	137.558	L.	101.866.601
Anno 1871	N.	162.609	L.	109.072.388

rato di lire 1000 costa, tutto compreso, assicurazione cioè e raccomandazione, lire 1,50, ed un vaglia postale di egual valore si paga lire 4,40! Nello scopo adunque di porre in miglior armonia il servizio dei vaglia con quello delle assicurazioni di valori, e perché il Governo tragga da questo un qualche utile che lo compensi delle eventuali perdite cui può andare soggetto, io penso che sia necessario elevare la tassa proporzionale delle assicurazioni da 10 a 20 cent. ogni 100 lire o frazione di 100 lire; con che sarà sempre minore il diritto di tali assicurazioni che non quello dei vaglia, ma si otterrà un qualche guadagno da porre a riscontro della immensa responsabilità che incombe all'Amministrazione per siffatto trasporto.

Alla Commissione parlamentare, che prese in esame il progetto di legge De Vincenzi-Sella, nella tornata del 13 maggio 1872, parve un passo indietro la proposta di elevare a cent. 20 la tassa proporzionale di assicurazione di valori. Ma le ragioni addotte dall'Amministrazione e attinte alle condizioni eccezionali della circolazione cartacea, e l'incremento notevole e rapido verificatosi, dal 1863 al 1871, del numero e della somma dei valori assicurati, la convinsero ad accettare ed a proporre l'aumento.

Col disegno di legge del 1888 il ministro Saracco, di concerto col ministro Magliani, propose di equiparare, in quanto concerneva il diritto fisso e obbligatorio di raccomandazione delle corrispondenze in genere, la tariffa interna a quella internazionale (da cent. 30 a 25³⁰), e di accordare un trattamento di favore alle stampe e ai campioni (cent. 10 per i pieghi non eccedenti gr. 500); di ridurre a L. 25 l'indennità nel caso di smarrimento per le lettere raccomandate e di fissarla a L. 5 per gli oggetti ammessi alla raccomandazione con tassa ridotta, con facoltà ai mittenti di corrispondere la tassa più elevata di cent. 25 per poter conseguire la maggiore indennità; di estendere, anziché alle sole direzioni e agli uffizi di prima classe come prima, a tutti gli uffizi di Posta di assicurare le lettere con valore dichiarato e di abolire l'obbligo imposto ai mittenti di presentare aperte agli uffizi stessi le lettere da essere raccomandate, equiparando così anche su questo punto la nostra legislazione a quella degli altri paesi che ammettono tale servizio, e togliendo all'Amministrazione una grave cura ed una forte responsabilità.

Col disegno di legge 1890 il ministro Lacava, nella seduta del 21 dicembre 1889, propose la riduzione della tassa di assicurazione delle corrispondenze e dei pacchi da cent. 20 ogni 100 lire a cent. 10 ogni L. 200, (pel distretto cent. 5), pareggiandola a quella in vigore nei paesi esteri limitrofi, della quale era quadrupla³¹. Una tassa così gravosa, egli diceva, come l'interna non si ha nemmeno nei rapporti con la Cina; è una enor-

³⁰ La stessa tassa vige in Austria, nel Belgio, in Francia, in Germania, nella Spagna, nella Svezia. La Svizzera ha la tassa di cent. 10; la Norvegia, di 13; la Danimarca, l'Inghilterra, l'Olanda, di cent. 20; la Russia, di cent. 28; gli Stati Uniti, di cent. 40.

³¹ In Germania la tassa era di cent. 6 per ogni L. 375; in Austria, di cent. 7 per simile somma; nel Belgio, di cent. 10 fino a L. 1.000; in Francia, di cent. 10 per L. 500; nella Svizzera, di cent. 3 per ogni 100 lire.

mità che si traduce in una protezione a rovescio; specialmente per i pacchi di provenienza estera, per i quali si accordava alle merci estere un sensibilissimo vantaggio a danno delle merci nazionali.

Assicurò che la riduzione proposta non avrebbe scemato il movimento dei vaglia postali e propose di ridurre da due ad un anno ³² il termine fissato per reclamare l'indennità dovuta nel caso, accertato in via amministrativa, indipendentemente dai relativi provvedimenti giudiziari, di smarrimento o di manomissione di corrispondenze raccomandate o assicurate non cagionato da forza maggiore ³³, e commisurò l'indennità di smarrimento o di perdita per le lettere circolanti nel distretto alla stessa stregua delle altre per l'interno. La Commissione, dal canto suo, caldeggiò la creazione della tassa distrettuale anche per le raccomandate, a cent. 10 per le lettere e di cent. 5 per i campioni e pieghi di stampe.

Con la legge del 28 giugno 1892 la tassa proporzionale di assicurazione del valore degli oggetti circolanti per mezzo della posta nell'interno del regno fu ridotta a cent. 10 per ogni 300 lire di valore dichiarato, con un massimo di L. 10.000 per ciascun piego.

Alcuni stati non ammettono limiti di valori; ma l'Italia, per circoscrivere la portata delle responsabilità e per un maggiore spirito di prudenza, ha voluto seguire l'esempio della Francia.

Altre modificazioni, altri miglioramenti si ebbero con la legge 2 marzo del 1899.

a) Fu iniziato il servizio delle *scatolette con valore dichiarato* per l'estero ³⁴.

b) Venne stabilito che le indennità spettassero di regola al mittente. Questa proposta, così nella Relazione ministeriale del 29 novembre 1898, fu caldeggiata per uniformare la legislazione interna a quella internazionale, per evitare che la richiesta dell'indennità venisse dal mittente e dal

³² Il termine è di sei mesi in Austria, nel Belgio e in Germania.

³³ La relazione Martinelli sulla legge del 1862 discute largamente la convenienza o meno di definire i casi di forza maggiore; ma i principi di uguaglianza e di diritto prevalsero su tutte le altre considerazioni e fu deciso di rimettersi al diritto comune per non creare alcun privilegio a vantaggio dell'Amministrazione. La questione sorse novellamente quando la Commissione parlamentare riferì sul disegno di legge per approvare le convenzioni di Washington del 15 giugno 1897. L'art. 8 della Convenzione principale stabilisce che gli Stati che vogliono assumere anche la garanzia della forza maggiore per le raccomandate e per le assicurate, possono esigere dal mittente una soprattassa non maggiore di cent. 25. La Commissione richiamando in proposito le disposizioni legislative in vigore nell'Austria, nella Svizzera, nell'Olanda, nella Norvegia, rilevava che "tale garanzia torna di beneficio al commercio, evitando ad esso la necessità di ricorrere all'oggetto ad altri istituti e conferisce notevolmente al credito dell'Amministrazione postale, dando ai cittadini pieno affidamento per ogni eventualità", ed esortava il ministro "non solo ad avvalersi di tale facoltà nei rapporti della corrispondenza internazionale, ma anche ad introdurla nella nostra legislazione interna, superando quelle difficoltà che spesso, per soverchio affetto ad inveterate abitudini, si oppongono anche alle migliori e più utili innovazioni". Ma la questione rimase e resta ancora insoluta.

³⁴ Accordo relativo allo scambio di lettere e scatolette con valore dichiarato; Protocollo finale e Regolamento di dettaglio e di ordine firmati a Washington il 15 giugno 1897 dai rappresentanti degli Stati aderenti.

destinatario, per rispetto al principio che al mittente spetta la proprietà della lettera.

c) Nel caso di procedimento penale iniziato per la perdita di oggetti raccomandati o assicurati o per la manomissione di questi ultimi, secondo il progetto, l'Amministrazione delle Poste poteva considerare come non definitivo il risultato dell'inchiesta amministrativa e quindi rifiutare il pagamento delle indennità previste dalle leggi relative al servizio postale interno, finché l'autorità giudiziaria non si fosse pronunciata sui fatti ai quali tali indennità si riferiscono. La Commissione parlamentare nella sua Relazione del 16 dicembre 1896 non fu di questo parere per le seguenti considerazioni: anzitutto venne osservato che tale provvedimento non aveva riscontro con la legislazione internazionale, sicché si sarebbe creata una discordanza fra essa e quella interna, in perfetto controsenso con lo scopo che si proponeva il progetto di legge in esame. Il concedere all'Amministrazione la facoltà di ricusare il pagamento della indennità dovuta, per il fatto di un semplice inizio di un procedimento penale, sarebbe stato assai pericoloso, né giovevole per fermo al prestigio e al credito della pubblica Amministrazione. "È noto", aggiunge la Commissione, "quanto d'altra parte riescano lunghi nel nostro paese i giudizi penali e non sarebbe decoroso protrarre indefinitivamente il pagamento di quelle indennità; ingenerando la maggior sfiducia nell'Amministrazione e arrecando forse irreparabili danni alle parti interessate". Finalmente nessuno avrebbe potuto disconoscere alle Poste, quando in un giudizio penale si fossero riscontrate false dichiarazioni dei destinatari di lettere raccomandate od assicurate o di pacchi, "di sperimentare non solo l'azione per il rimborso, ma anche quella per punizioni di colpevoli". Il ministro riconobbe l'evidenza di queste considerazioni ed aderì al voto della maggioranza della Commissione e la proposta venne soppressa, pur riservandosi egli "di farne oggetto di esame in occasione di una più ampia riforma".

d) Con la stessa legge fu applicato l'articolo 1253 del Codice civile nei casi in cui l'Amministrazione col pagamento del valore assicurato subentra nel diritto di proprietà per il relativo rimborso, e quindi può, per effetto della surrogazione, esercitare tutte le azioni che competevano al mittente ed al destinatario dell'oggetto smarrito, sottratto o manomesso.

Altri miglioramenti, altre modificazioni avvennero man mano che venivano applicandosi le leggi e i regolamenti postali, sia per agevolare il pubblico, come per semplificare e meglio garantire il servizio.

Nel 1889 fu tolto l'obbligo di fare in carta bollata le domande d'indennità per corrispondenze e per altri oggetti smarriti e fu ammessa la rifusione delle tasse di spedizione.

Prima del 1889 sulle lettere raccomandate e assicurate si applicavano cartellini a stampa, indicanti l'ufficio di origine e il numero d'ordine progressivo, corrispondente al registro di accettazione. In quell'anno essi furono aboliti e sostituiti da un bollo ad umido R. n... o ASSICURATO n... e dal numero progressivo a mano, per essere ripristinati dopo il 1903.

Nel 1890 si autorizzò la presentazione contemporanea agli uffici postali, purché accompagnati da una doppia distinta, di una certa quantità di oggetti da raccomandare e da assicurare per i quali si rilascia su una delle distinte una ricevuta complessiva.

Fu ammessa la consegna, per parte dei portalettere, delle corrispondenze raccomandate in arrivo a persone di famiglia dei destinatari, quando questi non siano trovati in casa, rendendo così la distribuzione delle corrispondenze stesse assai più facile e sollecita; fu anche ammessa una semplice delegazione, da farsi a tergo degli avvisi di arrivo, invece di un atto di procura vero e proprio, per conferire a terzi la facoltà di ritirare corrispondenze raccomandate in arrivo.

Nel 1891 furono ammesse alle raccomandazioni le lettere non chiuse in buste, ma semplicemente piegate e suggellate. Fu vietato di accettare corrispondenza da assicurarsi racchiusa in buste di carta troppo levigata (1892). Per le lettere assicurate fu prescritta la doppia indicazione del peso riscontrato prima e dopo la cucitura od ammagliatura prescritta (1894). Le lettere raccomandate già in corso con la dichiarazione di valore furono considerate quali vere e proprie assicurate e sottoposte alle formalità relative. Vennero ammessi (1896) al trattamento dei pieghi raccomandati i bollettari del lotto, che, giusta il regolamento del 27 gennaio 1895, n° 5, sono considerati carte-valori date in carico ai ricevitori del Lotto come denaro.

Si diè corso, se già spedite, alle assicurate eventualmente accettate per somme eccedenti i limiti ammessi (1895). Ad evitare le gravi conseguenze derivanti al pubblico e all'erario in caso di smarrimento, fu prescritto che tali pieghi non fossero collocati nei dispacci ordinari, ma nei pieghetti n. 1 od in quelli supplementari n. 1 bis (1896).

Gli uffici, anche se siano chiusi al pubblico, ma tuttora aperti per il servizio interno, furono autorizzati ad accettare le corrispondenze da raccomandare (1895). Si prescrisse che i tubi di latta contenenti carte catastali, spediti in raccomandazione dalla Prefettura e dai Circoli d'ispezione del Catasto, fossero inviate allo scoperto, e si vietò di suggellare a ceralacca le lettere raccomandate per l'Eritrea (1896). L'obbligo di suggellare con ceralacca le corrispondenze raccomandate, in corso nel regno, fu tolto nel 1889 (Reg. 1° agosto).

Nel 1897 si volle l'indicazione del nome, cognome, qualità, abitazione dei mittenti di lettere raccomandate, sulle ricevute; che le lettere contenenti francobolli oblitterati non potessero essere assicurate pel valore mercantile attribuito loro dai collezionisti (1889). Si stabilì inoltre il cambio delle lettere assicurate con la Colonia Eritrea limitatamente agli uffici di Asmara, Ghinda, Massaua e Assab e il limite massimo (L. 10.000) fra gli uffici di Canea, di Bengasi, della Repubblica di S. Marino, della Colonia Eritrea, di Tripoli di Barberia, di Scutari d'Albania e l'Italia, e fra di loro (1901) ecc.

Un servizio degno di ogni considerazione potrebbe essere quello

delle *lettere depositate*. Tratterebbesi di dar facoltà ai mittenti di presentare agli uffici postali le proprie lettere aperte, rilasciarne copia controllata, e raccomandarle, con o senza ricevuta di ritorno, sempre col concorso di funzionari postali. In tal modo si potrebbe, in caso di contestazioni, controversie, giudizi, ... ottenere, come per i telegrammi, la prova assoluta del contenuto delle lettere impuguate. Ci consta che allo studio di tale innovazione si è dedicato il Dèlmati, il quale avrebbe di già presentata in proposito una Memoria dimostrante la opportunità e la importanza del nuovo servizio.

La Convenzione di Roma (1906), fra varie innovazioni, statuì un provvedimento che interessa il pubblico, consistente nel limitare la tassa di assicurazione a cent. 5 per ognuno dei paesi esteri effettivamente interessati nel trasporto delle assicurate, cosicché mentre prima per i paesi non limitrofi, come ad esempio il Belgio, la Germania, la Spagna, si percepiva il diritto di assicurazione di cent. 25 per ogni 300 lire, dal 1° ottobre 1907 tale diritto è ridotto a centesimi 15. Statuì inoltre il principio della responsabilità per tutte indistintamente le Amministrazioni dell'Unione in caso di smarrimento di raccomandate.

A datare dal 1° agosto 1909 è stato ammesso lo scambio di lettere con valore dichiarato fino al limite massimo di L. 3.000 col Protettorato Germanico della Nuova Guinea, e dal 1° novembre stesso anno è stato ammesso lo scambio di scatolette assicurate fino al limite massimo di L. 10.000 con la Norvegia. Lo scambio di lettere assicurate (escluse le scatolette) è stato ammesso altresì nei rapporti con gli uffici russi in Cina.

Le statistiche ufficiali ci dicono con esattezza il progressivo movimento delle lettere raccomandate ed assicurate. Nell'anno 1862 il numero delle lettere raccomandate fu di 620.346; nel 1863 aumentarono a 641.051, e vi si aggiunsero 16.289 lettere assicurate del valore di L. 14.578.920, 28. Nell'esercizio 1889-90 il numero delle raccomandate fu di 8.736.444; nell'esercizio 1899-900 di 14.413.309; nell'esercizio 1909-910 di 31.312.704 ³⁵.

Nel 1889-90 le assicurate furono 106.751 per un valore di L. 34.281.076; nel 1899-900 la cifra raggiunse 1.671.220 rappresentanti un valore di oltre 500 milioni; nel 1909-910 furono 2.552.773 per un valore di L. 304.213.095.

* * *

Corrispondenze gravate di assegno

La legge 12 giugno 1890 portò una importante innovazione: l'invio

³⁵ Le raccomandate e le assicurate in esenzione di tassa spedite durante l'esercizio 1909-910 raggiunsero rispettivamente il numero di 13.841.414 e di 1.593.404 con un valore di L. 1.614.493.187.

con la posta-lettere di oggetti gravati di assegno, nei limiti vigenti e con la tassa prescritta per i pacchi postali, sottoposti alla stessa condizione.

“La facoltà di spedire oggetti gravati di assegno, già in uso nella Svizzera, in Germania ed in altri paesi, potrà — così il ministro Lacava nella Relazione al disegno di legge presentato nella seduta parlamentare del 20 dicembre 1889 — riuscire utile, in ispecie ai banchieri ed agli agenti di cambio, abilitandoli a mandare, a richiesta di terzi, carte di pubblico credito, senza il preventivo pagamento del prezzo da parte dei committenti.”

Nel disegno di legge del 1885 fu già proposta una tassa progressiva per gli assegni nel servizio pacchi. L'on. Saracco, con l'altro disegno di legge del 15 dicembre 1887, accettando in proposito le osservazioni del Consiglio delle industrie e del commercio, che ricordò come l'erario riscuotesse una tassa proporzionale sui vaglia, mediante i quali l'assegno era rimborsato, sostituì a questa tassa progressiva una tassa fissa di centesimi 25, indipendentemente dalla tassa di assicurazione se i pacchi vengono spediti con tale garanzia. Con la legge del 1890 quest'agevolazione, così comoda, opportuna ed efficace pel pubblico, fu estesa alle lettere raccomandate e assicurate, nel limite di L. 1.000 per oggetto nei rapporti fra Direzioni e fra queste ed uffizi, di L. 100 fra direzioni e uffizi di seconda classe o fra questi, di L. 50 fra direzioni, uffizi e collettorie o fra queste.

La soprattassa di assegno fu ed è stabilita in cent. 15 per ogni oggetto circolante nel distretto degli uffizi d'impostazione, e in cent. 25 per gli altri. Nel caso però di spedizione contemporanea, da uno stesso mittente ad un medesimo destinatario, di più oggetti, tutti gravati di assegno, la soprattassa è una sola.

Alcune modificazioni, dopo la promulgazione della legge, migliorarono questo ramo del servizio. Nel 1891 per esempio si accordò ai mittenti la libertà di fissare gli assegni, senza ingerenza dell'Amministrazione postale. Nel 1896 si dispose che i campioni gravati di assegno non dovessero avere un valore commerciale superiore a 5 lire se spediti in raccomandazione per l'interno del regno, e che l'ammontare dell'assegno non avesse a che fare col valore reale del campione; che nello stesso giorno potessero essere spediti più oggetti gravati di assegno dallo stesso mittente al medesimo destinatario, purché ciascun oggetto non superasse i limiti stabiliti; che gli assegni gravanti corrispondenze assicurate potessero essere pari, superiori od inferiori al rispettivo valore dichiarato. Nel 1898 stabilirono le responsabilità, verso l'Amministrazione, di chi si rendesse colpevole della consegna di un oggetto di tal natura senza riscuotere l'assegno relativo, e si diè incarico ai portalettere di recapitare a domicilio siffatti articoli se l'assegno non eccede L. 300 e gli agenti rurali se il limite non supera L. 50.

Gli assegni, a destinazione o provenienti da Tripoli, Canea, Bengasi e Scutari d'Albania, versati in moneta metallica, devono essere rimborsati ai mittenti mediante vaglia internazionali; si diè infine facoltà ai desti-

natari, rimasti vittime di qualche frode od equivoco, di far sospendere il rimborso dell'assegno con la presentazione di analoga richiesta scritta, salvo a far notificare, per atto d'uscire, una regolare inibizione.

Nel 1907, in forza delle Convenzioni, dei Protocolli finali e dei Regolamenti di esecuzione firmati a Roma il 26 maggio 1906 e della legge di approvazione emanata il 19 luglio 1907, un'innovazione d'importanza capitale nei rapporti internazionali è stata introdotta nel servizio degli assegni gravanti la corrispondenza raccomandata, in quanto che, malgrado l'eventuale omissione sul foglio di arrivo delle indicazioni "remboursement" e dell'importo dell'assegno da riscuotersi, gli uffici di destino, che non ne effettuino la riscossione, dovranno risponderne ugualmente, purché l'oggetto sia rivestito delle indicazioni prescritte e del cartellino speciale "remboursement". In caso di contestazione per mancata riscossione di assegno e per riscossioni di una somma diversa da quella di cui l'oggetto era gravato, e non fosse possibile produrre la busta o l'involucro relativo, faranno fede esclusivamente e di pieno diritto i registri dell'ufficio di origine.

L'importo massimo dell'assegno è fissato a L. 1000 o all'equivalente nella moneta dei singoli paesi. La tassa del vaglia da emettersi in rimborso di ciascun assegno non dovrà più calcolarsi sul'importo lordo della somma riscossa, ma sulla somma stessa dedotto il diritto di riscossione di centesimi 10. I mittenti di oggetti raccomandati gravati di assegno possono chiedere l'annullamento o la riduzione dell'assegno. La domanda può essere trasmessa per posta o per telegrafo a spese del mittente che deve pagare: la tassa di centesimi 50 se la domanda ha corso per posta; la tassa del telegramma secondo la tariffa ordinaria, se la domanda deve avere corso per telegrafo.

L'attività dell'Amministrazione postale nel servizio degli oggetti gravati di assegno fino all'esercizio 1907-908 non è dimostrata da alcuna statistica ufficiale. Nei resoconti annuali essi furono compresi nella corrispondenza raccomandata ed assicurata. Era un lacuna, cui ha già provveduto l'Amministrazione centrale. Nell'esercizio 1907-908, gli assegni gravanti le corrispondenze raccomandate ed assicurate furono 741.910 per un importo di L. 21.998.953; nell'esercizio 1909-910 furono 949.238 per un valore di L. 6.683.482.

* * *

Corrispondenze per espresso

Nel Congresso postale internazionale tenuto a Lisbona nel marzo del 1885, i cui atti furono approvati con la legge del 25 marzo 1886, n° 3737, fu stabilito il nuovo servizio delle corrispondenze per espresso.

In Italia non fu subito attuato, poiché, disse il Ministro Lacava nella Relazione al disegno di legge 1890, "il recapito di tali corrispondenze

sarebbe riuscito troppo difficile, mentre diventerà possibile con la riunione della Posta col Telegrafo sotto unica direzione ed agevolissimo quando la fusione dei due servizi, divenuta un fatto compiuto, darà agio di disporre anche per tale servizio dell'opera dei fattorini telegrafici.”

Gli oggetti da essere recapitati per espresso possono aver corso in via ordinaria od in raccomandazione, od anche con assicurazione ed essere gravati di assegno. A questa forma di recapito sono ammesse le corrispondenze di ogni genere.

Per l'estero tale servizio, pel quale si riscuote una soprattassa di cent. 30 per ogni oggetto, si estende anche alle cassette o scatolette con valore dichiarato ³⁶.

Le lettere e i pacchetti di giornali spediti, in via di eccezione in favore della stampa periodica, fuori dispacci, sono considerati con per espresso e consegnati ai destinatari autorizzati a ritirare le une e gli altri direttamente dagli uffici ambulanti o dai messaggeri.

La tassa di espresso è fissata a cent. 25; ma al di là del perimetro delle cinte daziarie, con un raggio di 500 metri all'intorno, è dovuta dai destinatari una soprattassa, pari alla spesa effettiva di trasporto, non eccedente in nessun caso 30 centesimi per chilometro. Per gli oggetti da essere recapitati a bordo di navi ancorate nei porti del regno la soprattassa è di una lira e può essere anticipata dai mittenti. Questi maggiori compensi furono analogamente stabiliti sulla determinazione di quelli per il recapito dei telegrammi.

Dopo la promulgazione della legge del 1890 anche questo servizio andò migliorando, sia in nuove concessioni al pubblico, sia nelle formalità e nel metodo delle spedizioni e del recapito:

a) Le corrispondenze circolanti in esenzione assoluta dalle tasse postali sono ammesse al recapito gratuito per espresso, se dirette ai Presidenti della Camera legislativa, a Ministri o a Sottosegretari di Stato, a Direttori Generali od a Prefetti delle provincie in residenza o fuori, e sempre che non occorra il trasporto oltre i limiti su indicati, la cui spesa fa carico ai destinatari (1894).

b) Le corrispondenze da recapitarsi per espresso, oltreché consegnate agli uffici centrali di Distribuzione, se ordinarie, ed a quelli delle Raccomandate, se raccomandate, possono essere immesse nelle buche d'impostazione (1896).

c) Per conseguire una più sollecita distribuzione di tal genere di corrispondenza fu prescritto sull'indirizzo dei dispacci, sia ordinari che spe-

³⁶ Stati esteri che ammettono il recapito per espresso: Argentina (repubblica), limitatamente alle città di Buenos-Ayres, Rosario, La Plata; Austria-Ungheria; Belgio, Chili, Danimarca, limitatamente alle località servite dai portalettere di città, escluse l'Islanda e le isole Feroe; Germania; Giappone; Gran Bretagna; Liberia; Lussemburgo; Montenegro; Paesi Bassi; Paraguay, limitatamente alla città di Assunzione; Portogallo; San Salvador, limitatamente alla città omonima; Portogallo; Serbia; Siam, limitatamente alle località fornite di uffici postali; Svizzera.

ciali contenenti tali oggetti, l'apposizione in carattere appariscente della parola ESPRESSO (1898).

d) In conformità dell'art. 762 e seguenti della *Guida amministrativa* sul servizio dei telegrammi, il concorso degli uffici telegrafici nel servizio del recapito per espresso di corrispondenze assicurate o raccomandate gravate di assegno, è limitato al recapito dei relativi avvisi di arrivo; gli oggetti stessi, per conseguenza, quando ne sia ammesso il recapito a domicilio, sono consegnati per mezzo degli agenti postali (1899).

e) Le corrispondenze dirette per espresso alle direzioni di giornali debbono essere recapitate subito, in qualunque ora, sia di giorno che di notte, se gl'interessati, interpellati all'uopo dalla Direzioni o dagli uffizi locali, non hanno dichiarato per iscritto contrario desiderio (1897).

f) Il servizio di recapito a domicilio nella Colonia Eritrea è limitato alla corrispondenze ordinarie e raccomandate per espresso destinate nelle località comprese nel raggio di 5 chilometri dall'ufficio di arrivo. Il recapito è gratuito entro la parte agglomerata della località ove risiedono gli uffizi di destino e per un raggio di 1.000 metri all'intorno, oltre il quale limite è dovuta dai destinatari la tassa di cent. 20 per ogni km. di percorrenza, contando la sola andata, a partire dalla sede dell'ufficio (1901).

Però, malgrado questi vantaggi, il servizio di recapito specie nelle grandi città non risponde perfettamente allo scopo cui è destinato. Manca l'uniformità nei mezzi di cui gli uffizi possono servirsi e avviene, e non di rado, che la corrispondenza per espresso non è sempre distribuita con quella necessaria sollecitudine che la natura dell'oggetto richiede.

Il difetto è nel metodo. Questo delicato servizio, pel quale il pubblico paga una soprattassa non indifferente, è inceppato da formalità e da ripieghi che degenerano in ritardi. Gli oggetti per espresso, in generale, dagli uffizi postali di stazione, fino a pochi anni or sono erano inviati, descritti e chiusi in pieghetti speciali, a quelli telegrafici centrali, che li mettevano in distribuzione; un inutile giro, una perdita di tempo, un lusso di scritturazioni, le quali ultime, se da un lato offrivano maggior garanzia, dall'altro riuscivano spesso a creare la stridente anomalia di veder recapitati quegli oggetti solo pochi momenti prima, se non contemporaneamente, della corrispondenza ordinaria e raccomandata.

Da noi manca, in generale, una vera e propria organizzazione pratica del servizio di espresso, con apposito personale, con squadre di velocipedisti, uniforme, sollecito ³⁷, donde la tacita tolleranza per le agenzie *express* e per i fattorini pubblici sempre pronti, a qualunque ora e in tutti i punti delle grandi città, e il non molto sviluppo di tal ramo del servizio.

Attualmente il servizio delle corrispondenze da recapitarsi per espresso è sensibilmente migliorato. I difetti, le manchevolezze, gl'inco-

³⁷ Nel settembre del 1905 a Roma è stata iniziata la distribuzione degli espressi a mezzo di una squadra di 20 allievi fattorini ciclisti, i quali, partendo dall'ufficio postale di ferrovia, s'irradiano velocemente, per la città. Anche a Milano (in ottobre) è stato introdotto il medesimo sistema.

venienti che si verificarono nel passato ora sono stati eliminati in gran parte. Alle disposizioni regolamentari sono succedute, con frequenza, nuove norme, una più razionale sistemazione, una relativa uniformità per ottenere un più rapido trattamento sia nella spedizione, come nell'avviamento, sia nel recapito come negli obblighi e nei diritti dei mittenti e dei destinatari. La *Istruzione per il servizio delle corrispondenze interne e internazionali* pubblicata nel 1908 tratta ampiamente di questo importante servizio.

Le Relazioni ufficiali, come per la corrispondenza gravata di assegno, non offrono dati statistici per poter commisurare il progresso verificatosi nel decennio 1891-900. Gli oggetti per espresso sono stati, fino all'esercizio 1906-907 compresi nella corrispondenza ordinaria o raccomandata, senza essere specializzati in apposita colonna. Nell'esercizio 1907-908 il numero delle corrispondenze spedite per espresso fu di 4.014.000; in quello 1909-910 fu di 5.729.570.

* * *

Franchigia, esenzioni e riduzioni delle tasse postali

La franchigia postale e l'esenzione di tassa per il trasporto della corrispondenza ufficiale sono antiche come la Posta di Stato.

Nel famoso editto 19 giugno 1464 di Luigi XI di Francia è prescritto che il Gran Maestro dei Corrieri doveva portare senza alcuna tassa le lettere del Signore. Un certo inizio di franchigia postale, col suo principio di gratuità, ottennero in Inghilterra, verso il 1635 o 1642, i membri del Parlamento; ogni lettera spedita dai Deputati, a loro diretta, godeva il privilegio del porto gratuito; ma la busta doveva portare la firma d'un membro del Parlamento. Tale privilegio venne abolito nel 1840. A tempo di Carlo III di Borbone l'esenzione di tassa fu concessa a tutti i funzionari superiori della capitale e delle provincie. Giuseppe Bonaparte mantenne tal privilegio, che chiamò *posta franca*.

Sotto Gioacchino Murat (Decreto 11 marzo 1809, n° 327) si stabilì il contrassegno, che consisteva in una cifra fornita dall'Amministrazione generale ed affidata ad una sola persona responsabile. Tutti i funzionari erano tenuti "a mettere di loro proprio carattere, sulla sopracarta delle lettere, la loro firma al disotto della designazione delle loro funzioni". In Spagna, fino dal 1891, l'affrancamento era obbligatorio per tutta la corrispondenza ufficiale. Nella Danimarca, nella Svezia, negli Stati Uniti è totalmente abolita la franchigia: le autorità e i funzionari si servono di timbri speciali. In Germania la franchigia assoluta appartiene ai sovrani degli Stati confederati, alle regine ed alle vedove reali. Nella Svizzera la franchigia è largamente estesa. Nell'Austria, nell'Ungheria, nella Norvegia, in Russia, nel Lussemburgo, nel Belgio, nei Paesi Bassi, nel Portogallo, essa esiste sotto la condizione del contrassegno. Negli antichi

Stati d'Italia era accordata a principi, governatori, uffizi con molta larghezza. Fu prima una limitata concessione, poi un diritto sancito dalle leggi.

Con il nuovo regno venne circoscritta (legge 5 maggio 1862) alla corrispondenza della famiglia reale, dei senatori, dei deputati e del pubblico servizio. La Commissione, la quale riferì sul progetto di quella legge, non mancò di segnalare che la franchigia pel pubblico servizio poteva dare adito ad inconvenienti ed abusi, ed appoggiò in proposito la generale riserva fatta nell'art. 30 per le condizioni da determinarsi con regio decreto. Per ciò che si riferiva ai senatori e ai deputati, avvertì come per il favore concesso alle lettere francate, la franchigia accordata alle lettere loro inviate durante l'intera legislatura, ridondasse a vantaggio dei mittenti. La franchigia della corrispondenza per il pubblico servizio, aggiunse, ha una importanza che è necessariamente collegata col sistema amministrativo più o meno concentrato, più o meno libero e spedito.

La legge del 13 maggio 1871, n° 214, sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, concesse alla corrispondenza del Papa la stessa franchigia sovrana, in modo illimitato, sul territorio nazionale e per gli uffizi italiani all'estero.

Con la legge del 14 giugno 1874, n° 1983 (serie 2^a) fu abolito il privilegio per i senatori e per i deputati, privilegio che, secondo le previsioni, aveva ingenerato non lievi abusi con detrimento dell'erario; fu anche abolita la inopportuna franchigia sulle corrispondenze dirette da privati ai membri delle due Camere; vennero istituiti per le corrispondenze ufficiali i francobolli di Stato, che avrebbero dovuto eliminare e rendere meno facili e frequenti quegli abusi. La franchigia quindi si restrinse esclusivamente al carteggio del Re, e con tale parola venne, in seguito e sempre, indicata questa prerogativa reale.

La legge 30 giugno 1876, n° 3203 (serie seconda), soppresse i francobolli di Stato che, senza raggiungere lo scopo pel quale furono istituiti, cagionavano non meno di mezzo milione di spesa allo Stato, e la corrispondenza di ufficio fu ammessa a circolare liberamente "in esenzione dalle tasse postali" e col primo sistema dell'applicazione di una stampiglia di ufficio debitamente autorizzata. Così, nel linguaggio postale, questa seconda locuzione serve ad indicare il carteggio ufficiale spedito da autorità e da uffizi governativi.

Uno speciale regolamento (5 novembre 1876, n° 3489) e la nuova tabella del 1899 stabiliscono le norme per tali corrispondenze ed indicano gli uffizi della Reale Casa che godono franchigia e le autorità con cui possono in tal modo corrispondere. Nello stesso anno 1899 (R. Decreto 13 novembre 1898, n° 472), per accordi amministrativi intervenuti con il Montenegro, dopo il fausto matrimonio del nostro Re con Elena Petrovich, fu estesa la franchigia alle due case regnanti, ai principi, alle autorità dei due paesi.

Le Convenzioni internazionali regolano il servizio in franchigia con

l'estero. Notiamo che le corrispondenze non francate provenienti dall'estero all'indicazione del Re e del Supremo pontefice sono distribuite senza tassa.

Il carteggio ufficiale delle presidenze del Senato e della Camera dei Deputati e quello degli uffici governati ha corso con esenzione di tassa purché porti un contrassegno.

L'esenzione è estesa a quelle società, istituti od uffici, non a carico del bilancio dello Stato, ai quali fu accordata per contratto la franchigia postale ³⁸.

Nel 1862 fu concessa la franchigia ai membri del Parlamento e il R. Decreto 30 giugno 1864, n° 1822, la limitò alle corrispondenze interne loro dirette da privati, escludendo quelle da essi spedite ad estranei. Lo scopo di questa concessione era di agevolare le relazioni dei cittadini con i membri delle due Camere nell'interesse del pubblico bene; nel fatto pratico però essa si volse a fini privati con evidenti danni dell'erario, e conseguentemente richiamò l'attenzione del Parlamento (ordine del giorno Sandonato). Il ministro Gadda infatti nella seduta del 7 marzo 1870 presentò un disegno di legge, col quale proponeva di limitare la franchigia alla sola corrispondenza diretta a deputati e a senatori durante l'apertura delle due Camere, in partenza dalla Sede del Parlamento, a quella, in dati limiti, spedita da essi; manteneva però la franchigia per le presidenze. La proposta non fu accolta; ma nella Relazione Dina alla legge postale del 1872, la Commissione si occupò di tal questione; però dovè persuadersi che simili argomenti abbisognavano di ulteriore studio ed espresse il voto che l'Amministrazione prendesse a rivedere e a correggere la legge del 5 maggio 1862, conformando le sue riforme al progresso economico e sociale, a cui deve ispirarsi la legislazione dello Stato. Il governo accolse il voto e il 27 novembre 1873, fra i provvedimenti finanziari, presentò un disegno di legge, col quale limitava, come nella maggior parte degli stati europei, la franchigia al solo carteggio del Re. Il progetto divenne legge il 14 giugno 1874.

In pari tempo con la istituzione dei francobolli di Stato fu abolita la franchigia per le corrispondenze delle presidenze delle due Camere e di ufficio. Ma i francobolli di Stato non corrisposero allo scopo e con la legge 30 giugno 1876 vennero soppressi, e quel carteggio fu ammesso a circolare in esenzione di tassa, regolata secondo la forma di corrispondenza, in tre gradi, *massima, media, minima*.

La questione della franchigia da accordarsi ai membri del Parlamento per la copiosa corrispondenza da essi mantenuta, tornò a agitarsi nel seno della Commissione che riferì sul disegno di legge postale del 1888. Il relatore on. Chiaradia, nella seduta del 16 marzo di quell'anno, ebbe però a dichiarare che la Commissione non aveva creduto di fermarsi su quel par-

³⁸ La legge allude alla Regia cointeressata dei tabacchi e alla società per la vendita dei beni immobili dello Stato.

ticolare, pensando che qualunque sistema si fosse adottato, avrebbe avuto per conseguenza una diminuzione dell'introiti dell'erario.

L'esenzione di tassa, secondo il rinnovarsi o lo svolgersi di pubblici bisogni, si estende, in modo definitivo o temporaneo, a questa o a quella autorità, a nuovi uffici, a Commissioni, a istituti, ecc. Se si dà uno sguardo all'ultima tabella ³⁹, divisa per ministeri, e alle innumerevoli aggiunte fatte in seguito con decreti reali emerge chiaro lo sviluppo preso da questa concessione, la quale, mentre agevola efficacemente il trattamento della corrispondenza ufficiale, dà discreta garanzia contro possibili abusi da parte dei funzionari chiamati ad usarne. Nel 1893 per esempio fu consentita la spedizione, in esenzione di tassa, degli atti parlamentari della Presidenza della Camera dei Deputati degli ex-deputati dell'ultima legislatura.

Nel 1895 tutto il carteggio relativo al servizio delle 69 tesorerie provinciali stabilite nei singoli capiluoghi ed affidate alla Banca d'Italia ⁴⁰ fu ammesso a circolare con esenzione di tassa. Nuove norme furono emanate per l'invio di pieghi contenenti verbali elettorali alla presidenza della Camera dei deputati. Detti pieghi hanno corso, senza tasse, in raccomandazione, ammagliati e suggellati. Nel 1899, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento approvato col R. Decreto 1° settembre 1884, n° 2684 (serie 3^a) fu ammesso a simile trattamento il carteggio della Cassa Nazionale di Assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro e quello della Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai; si estese il diritto dell'esenzione per la trasmissione di reclami sul servizio postale e telegrafico diretti al Ministero, alle Direzioni, agl'Ispettori delle Poste e dei Telegrafi; per tutto il carteggio, in via ordinaria o in raccomandazione, tra l'ufficio centrale delle casse postali di risparmio (ora Direzione Generale dei risparmi e dei vaglia) e i depositanti; alle schede relative alle tasse sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile rinviate dai contribuenti ai sindaci dei comuni e agli agenti delle imposte ⁴¹; si dié facoltà ai capi degli uffizi centrali e degli uffizi direttivi provinciali e circondariali, quando si trovano fuori residenza, di corrispondere, impersonalmente e con esenzione di tassa, con gli uffizi da essi diretti, i quali possono spedire la corrispondenza ai loro capi con indirizzo nominativo e con il contrassegno; si applicarono alle corrispondenze spedite dal Governatore della Colonia Eritrea le esenzioni dalle tasse postali accordate ai ministeri degli Affari esteri e della Guerra; fu data facoltà alle Direzioni postali e telegrafiche di accettare, di volta in volta, da uffizi governativi, pieghi eccedenti il peso normale; vennero ammessi, con indirizzo nominativo, gli avvisi di pagamento spediti aperti, con regolare contrassegno, mediante speciali stampati riempiti a mano dai Ricevitori del

³⁹ R. Decreto 5 marzo 1899.

⁴⁰ Convenzione 30 novembre 1894 approvata con R. Decreto 10 dicembre detto anno, n° 533. Regolamento 15 gennaio 1895, n° 16.

⁴¹ Regolamenti 24 agosto 1877, n° 4022 e n° 4025 (serie seconda) art. 58 e 20.

Registro e dai Conservatori delle Ipoteche all'indirizzo di debitori di tasse o rendite demaniali o dell'Amministrazione del Fondo per il Culto e di tasse ipotecarie. Questa esenzione fu anche applicabile agli altri avvisi diretti dai ricevitori del Registro a privati, come quelle per presentazione di denunce, dichiarazioni di valori e simili ⁴². Tutta questa corrispondenza, la cui ufficialità è determinata non dalla forma, ma dall'oggetto suo ⁴³, può essere sottoposta a raccomandazione senza tassa e con le norme che regolano il trattamento delle corrispondenze private.

La legge postale del 12 giugno 1890 provvede anche per mezzo della Posta alla trasmissione dei fondi dello Stato, secondo accordi speciali fra i Ministri competenti; e il relativo regolamento estende tale disposizione legislativa ai valori in genere sia dello Stato sia a quelli del Re, del Pontefice e delle Presidenze delle Camere, sottoponendoli alle norme e alle cautele delle loro corrispondenze assicurate in esenzione di tassa.

Lo scambio dei titoli di rendita e degli altri valori fra la Direzione Generale del Debito Pubblico, la Cassa dei depositi e prestiti e le Intendenze di Finanza mediante pieghi assicurati con dichiarazione di valore è regolato da norme speciali ⁴⁴. Questa concessione, necessaria ed opportuna, ha avuto ed ha ottimi risultati, poiché non solo agevola quello scambio, ma offre ai valori affidati alla Posta garanzia e sicurezza.

Le statistiche ufficiali ci dicono infatti che nell'esercizio 1895-96 il movimento dei pieghi raccomandati e assicurati con valori diversi del Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti, spediti per mezzo della Posta, fu di 33.022 pieghi con un valore di L. 74.294.446. Nell'esercizio 1896-97 i pieghi furono 48.065 per un complessivo valore di 46.922, contenenti 314.406 titoli, dei quali, parte, valutati in rendita, rappresentavano un valore di L. 76.961.466,96; gli altri, valutati in capitale, ammontavano a L. 227.017.350. Aggiungiamo che durante lo stesso esercizio i biglietti di banca, di Stato e buoni di Cassa trasportati dalla Posta per conto del Tesoro raggiunsero il valore di L. 228.398.875, così ripartiti; dalla Tesoreria Centrale alle Sezioni di Tesoreria provinciale L. 97.965.000; tra le sezioni di Tesoreria e dalle stesse alla Tesoreria Centrale L. 5.631.675; dalle Sezioni di Tesoreria alla Cassa Centrale L. 124.802.200.

La stessa legge esclude in modo esplicito dal carteggio ufficiale di Stato gli oggetti materiali non cartacei, le provviste di stampe, ecc., salvo speciali eccezioni per necessità di pubblico servizio. Questo divieto trova la sua ragione nelle convenzioni ferroviarie approvate con la legge del 27 aprile 1885, le quali limitano il trasporto gratuito ai soli oggetti di corrispondenza postale. Ha inoltre abrogato la disposizione riguardante le corrispondenze di privati dirette alle Presidenze delle Camere Legislative, alle autorità e agli uffici governativi, corrispondenze, che, erano respinte

⁴² R.Decreto 27 ottobre 1897, n° 470.

⁴³ Cassazione di Roma, 29 novembre 1882, Battaglia.

⁴⁴ Vol. I dell'*Ordinamento postale*, pag. 374; *Codice Penale del Regno d'Italia*, pag. 225.

ai mittenti, ed ora, rientrando nel diritto comune, sono ammesse in corso con tassa, salvo agli uffici destinatari di accettarle o rifiutarle.

L'esenzione di tassa è infine estesa, con larga interpretazione della legge, a qualche istituto, non governativo, ma d'interesse nazionale, come la Croce Rossa, la Società degli orfani degli impiegati civili, ecc. Venne pure accordata al carteggio cambiato fra gli uffici del regno e quelli della Repubblica di S. Marino ⁴⁵.

Dal 1906 fu accordata la franchigia alle corrispondenze dei prigionieri di guerra, spedite e ricevute, sia direttamente, sia pel tramite degli uffici d'informazione eventualmente stabiliti per essi nei paesi belligeranti ed in paesi neutrali che abbiano raccolto dei belligeranti sul proprio territorio. Le corrispondenze indirizzate ai prigionieri di guerra o da essi spedite sono del pari esenti da qualsiasi tassa postale, tanto nel paese d'origine o di destinazione, quanto nei paesi intermediari. I belligeranti raccolti ed internati in un paese neutrale sono assimilati ai prigionieri per quanto concerne l'applicazione di queste disposizioni. Non godono franchigia le corrispondenze che fossero gravate di assegno.

Le statistiche ufficiali ci dicono il movimento delle corrispondenze in esenzione completa di tassa. E noi, senza tener conto del numero delle corrispondenze in franchigia che nel 1862 salirono al cospicuo numero di 28.164.151. a cagione della trasformazione che si andava operando nell'ordinamento amministrativo del regno, ci riporteremo un po' più innanzi negli anni e diremo che nell'esercizio 1889-90 il numero delle corrispondenze ordinarie (lettere ed altri oggetti) fu approssimativamente di 33.814.851; quello delle raccomandate, 4.446.348; delle assicurate, 814.042 con un valore di L. 529.917.273. Nell'esercizio 1899-900 il numero delle corrispondenze ordinarie si elevò a 45.815.442; delle raccomandate, a 8.529.686; quello delle assicurate, a 1.094.024 con un valore di L. 703.204.663. Nell'esercizio 1909-910 il numero delle corrispondenze, comprese le raccomandate e le assicurate, fu di 69.804.400; quello delle sole raccomandate fu di 13.841.414; delle assicurate, 1.593.404 con un valore di L. 1.614.493.187.

Il decreto del 30 giugno 1864, n° 1822, concesse alle corrispondenze dei sindaci, caratterizzandole di pubblico servizio, la franchigia postale accordata con la legge del 1862. Nel 1873 ne fu tentata l'abolizione; ma la Commissione parlamentare (relatore Puccioni) non trovò giusta tale proposta. Essa ricordò che, essendo il carteggio dei sindaci spedito nella loro qualità di ufficiali del governo, non era equo far ricadere sui comuni la spesa inerente al servizio governativo. Inoltre, avendo riscontrato che approssimativamente una metà della corrispondenza ordinaria dei sindaci rifletteva la loro qualità di ufficiali del governo e l'altra riguardava la loro funzione di capi dell'Amministrazione comunale, consentì loro la metà

⁴⁵ RR. Decreti 5 marzo 1899, n° 95, e 1° febbraio 1900, n° 428.

delle tasse di francatura stabilite per le lettere ordinarie dirette ai sotto ufficiali ed ai soldati.

Consentì pure esenzione di tassa completa, in tutto il regno, al carteggio dei Sindaci fra loro, con le agenzie delle imposte dirette e con le Commissioni incaricate di giudicare dei reclami in materia di tasse sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile. In seguito furono concessi altri vantaggi: alcuni stampati riempiti a mano, avvisi di convocazione di Consigli, certificati elettorali, manifesti rimandati dopo l'affissione, ecc., sono ammessi al trattamento delle stampe non periodiche o alla esenzione completa.

Le statistiche ufficiali non ci danno notizia del movimento delle corrispondenze spedite dai Sindaci. Se non francata, è confusa con quella ufficiale; se francata, fra quella ordinaria. È indubitato però che anche essa è sempre in aumento, pari all'altra scambiata con gli uffizi governativi.

Anzi dobbiamo dire che spessissimo e più delle volte sfugge, per le numerose eccezioni cui per la sua qualità è soggetta, a quella vigilanza che l'amministrazione non riesce a esercitare per toglier o mitigare l'abuso di trasmettere con il bollo ufficiale corrispondenze di privato interesse o con erroneo trattamento. Pur tuttavia le contravvenzioni alla franchigia accertate nell'esercizio 1907-908 furono 14; definite, mediante oblazioni, 4; con sentenza di condanna, 1; con sentenza di assoluzione, 5; in corso, 4; mentre nell'esercizio 1909-910 vennero accertate e definite, mediante oblazione, soltanto due contravvenzioni.

INDICE TOMO VI

INTRODUZIONE di Bruno Crevato-Selvaggi	pag.	3
SERVIZIO DI CORRISPONDENZA	»	7
Cartolina	»	28
Piegli di carte manoscritte.....	»	33
Giornali e stampe.....	»	34
Campioni di merci	»	44
CORRISPONDENZA RACCOMANDATA ED ASSICURATA	»	45
CORRISPONDENZE GRAVATE DI ASSEGNO	»	51
CORRISPONDENZE PER ESPRESSO	»	53
FRANCHIGIA, ESENZIONI E RIDUZIONI DELLE TASSE POSTALI	»	56

Finito di stampare nel mese di marzo 2000
per la Liongraf s.r.l. Tipolitografia - Calenzano